Euronext Growth Milan

REGOLAMENTO EMITTENTI

~~20 APRILE~~ **21 Ottobre** 2026

BORSA ITALIANA

Regolamento Emittenti

Introduzione 3

Parte Prima – Regolamento 5

Ruolo del Euronext Growth Advisor 5
Domanda di ammissione su Euronext Growth Milan 5
Condizioni di ammissione per gli emittenti 7
Principi di Informativa 12
Informativa sulle operazioni societarie 12
Diffusione dell'informativa societaria 14
Relazione semestrale 16
Progetti di bilancio, bilanci o rendiconti annuali[12] 17
Richiesta e diffusione delle informazioni 17
Operazioni sul capitale e su azioni proprie 17
Pubblicazione e deposito dell'informativa societaria 18
Lingua 19
Responsabilità dell'emittente Euronext Growth Milan e dei suoi amministratori per la compliance 19
Requisiti di permanenza 19
Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato 21
Provvedimenti e impugnazioni 22
Scheda Uno 23
Supplemento alla Scheda Uno, solo per emittenti quotati su un **Ammissione all'Euronext Growth Milan** 24
Scheda Due 25
Scheda Quattro 32
Scheda Cinque 33
Scheda Sette 35
Glossario 36

Parte seconda – Linee guida 47

Idoneità per Euronext Growth Milan 47
Domanda di ammissione sull'Euronext Growth Milan 48
Condizioni di ammissione per gli emittenti 53
Principi di informativa 54
Informativa sulle operazioni societarie 54
Informazioni varie 56
Relazioni semestrali e bilanci annuali 56
Richiesta e Diffusione delle informazioni 57
Operazioni sul capitale 58
Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione 59
Requisiti di permanenza 59
Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato 61
Provvedimenti e appelli 63

Introduzione

L'**Euronext Growth Milan** è dedicato in via primaria agli strumenti finanziari azionari, non complessi.

Il Regolamento Emittenti (il Regolamento) definisce le regole e le responsabilità per gli **emittenti Euronext Growth Milan**. I termini definiti sono evidenziati in grassetto e le relative definizioni sono raccolte nel Glossario.

Borsa Italiana pubblica **Disposizioni di attuazione** su argomenti specifici che possono riguardare alcune categorie di **emittenti Euronext Growth Milan.** Tali **Disposizioni di attuazione** sono da considerarsi parte integrante del Regolamento.

Gli **emittenti Euronext Growth Milan** devono osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione stabilite sia a livello nazionale che comunitario (ad esempio la normativa in materia di abusi di mercato prevista dal Regolamento (UE) 596/2014).

Ove l'**emittente Euronext Growth Milan** abbia dubbi sull'interpretazione del Regolamento deve consultare il suo **Euronext Growth Advisor.**

Le regole relative ai criteri di ammissione, alle responsabilità ed alla disciplina dei **Euronext Growth Advisor** sono individuate in un separato regolamento, il **Regolamento Euronext Growth Advisor s.**

Le procedure relative all'accertamento delle violazioni e all'impugnazione delle stesse sono contenute nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Le modalità di negoziazione degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** sono contenute nel "**Manuale delle negoziazioni Euronext Growth Milan**". Le regole per la partecipazione degli operatori all'**Euronext Growth Milan** sono contenute nel "**Regolamento degli operatori**".

Euronext Growth Milan è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita. Tenuto conto dei rischi associati all'investimento, l'accesso è raccomandato a soggetti con elevate conoscenze finanziarie ed esperienza.

L'**Euronext Growth Milan** dispone di un **Segmento Professionale** dove le negoziazioni sono accessibili ai soli investitori professionali. Il Segmento è caratterizzato da alcune semplificazioni in tema di condizioni di ammissione e permanenza, in considerazione della natura degli investitori. L'emittente **Euronext Growth Milan** può chiedere di essere ammesso su tale Segmento che è consigliato, ad esempio, per società che preferiscono accedere con maggior gradualità al mercato anche separando la fase di ammissione e la fase di raccolta di capitali, e per strumenti finanziari con caratteristiche di complessità. Le società che hanno avviato la commercializzazione dei prodotti/servizi da meno di un anno e/o devono ancora avviare i fondamentali funzioni/processi strategici previsti dal modello di business possono essere ammesse solo su tale Segmento. Possono invece chiedere

l'ammissione sul **Mercato Euronext Growth Milan** aperto agli investitori al dettaglio le società biotech caratterizzate da un modello di business incentrato su progetti di ricerca e sviluppo di prodotti biofarmaceutici innovativi nel caso in cui almeno un prodotto abbia concluso con successo la fase di sperimentazione preclinica.

Parte Prima – Regolamento

Ruolo dell'Euronext Growth Advisor

1. Ai fini dell'**ammissione** sull'**Euronext Growth Milan**, l'emittente deve procedere alla nomina del dell'**Euronext Growth Advisor**. Una volta **ammesso**, l'**emittente Euronext Growth Milan** deve mantenere in via continuativa un **Euronext Growth Advisor**.

   Il **Euronext Growth Advisor** valuta l'appropriatezza dell'emittente per l'**ammissione** sull'**Euronext Growth Milan** e rilascia a **Borsa Italiana** la dichiarazione di cui al **Regolamento Euronext Growth Advisor**.

   Dopo l'ammissione, il **Euronext Growth Advisor** assiste e supporta l'**emittente Euronext Growth Milan,** nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento.

   Il ruolo e le attività dei **Euronext Growth Advisor** sono specificati nel **Regolamento Euronext Growth Advisor**.

   Se l'**emittente Euronext Growth Milan** cessa di avere l'**Euronext Growth Advisor, Borsa Italiana** sospende le negoziazioni dei suoi **strumenti finanziari Euronext Growth Milan**. Se entro 6 mesi dalla data della sospensione, l'**emittente Euronext Growth Milan** non provvede a sostituire l'**Euronext Growth Advisor**, viene disposta la **revoca** dalle negoziazioni dei suoi **strumenti finanziari Euronext Growth Milan**.

   [L'**emittente Euronext Growth Milan** assistito alla data del 19 agosto 2024 da un **Euronext Growth Advisor** che non rientra nelle categorie prescritte all'articolo 2 del **Regolamento Euronext Growth Advisor**, ma che risulta iscritto nel registro tenuto da Borsa Italiana da una data precedente al 1° agosto 2014, deve procedere alla nomina di un nuovo **Euronext Growth Advisor** entro 12 mesi dal 19 agosto 2024]

Domanda di ammissione su Euronext Growth Milan

Comunicazione di pre-ammissione

2. L'emittente deve fornire a **Borsa Italiana**, almeno dieci **giorni di mercato aperto** prima della data di **ammissione** sull'**Euronext Growth Milan** prevista, le informazioni specificate nella Scheda Uno.

   Prima della comunicazione di pre-ammissione, l'emittente e l'**Euronext Growth Advisor** possono illustrare a **Borsa Italiana** eventuali specificità dell'emittente o dell'operazione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sull'ammissione all'**Euronext Growth Milan**.

   Un emittente quotato su un **Mercato Designato** deve fornire a **Borsa Italiana**, almeno venti giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione sull'**Euronext Growth Milan**, le informazioni specificate nella Scheda Uno e nel suo supplemento.

In caso di modifica a tali informazioni prima dell'**ammissione,** l'emittente deve informare tempestivamente **Borsa Italiana** fornendo il dettaglio di tale modifica. Qualora, a giudizio di **Borsa Italiana**, questi cambiamenti siano tali da rendere le informazioni originariamente fornite significativamente differenti, **Borsa Italiana** può ritardare la prevista data di **ammissione** di ulteriori 10 **giorni di mercato aperto** (o 20 giorni di mercato aperto in caso di emittente quotato su un **Mercato Designato**).

Borsa Italiana comunica tramite un **Servizio di Diffusione dell'Informativa Regolamentata (SDIR)** le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo.

Documento di ammissione

3. L'emittente deve produrre un **documento di ammissione** contenente le informazioni specificate nella Scheda Due al quale deve essere allegato, laddove esistente, l'ultimo bilancio o rendiconto annuale sottoposto a **revisione legale** completa. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26.

   Consultato l'**Euronext Growth Advisor**, una **SPAC** di nuova costituzione che non abbia iniziato ad operare, a fare investimenti o ad assumere obblighi deve includere nel **documento di ammissione** una dichiarazione che, dalla data di costituzione, l'emittente non ha ancora iniziato ad operare e che non ha attività e passività rilevanti, e che pertanto, alla data del **documento di ammissione**, le informazioni finanziarie non sono disponibili.

   Un emittente quotato su un **Mercato Designato** non è tenuto a produrre un documento di ammissione a meno che non sia obbligato a pubblicare un prospetto, ai sensi della normativa applicabile, in relazione agli strumenti finanziari di cui chiede l'ammissione.

Omissione di informazioni dai documenti di ammissione

4. **Borsa Italiana** può autorizzare l'omissione di informazioni da un **documento di ammissione** (diverso dal **Prospetto**) dell'emittente se il relativo **Emittente Euronext Growth Milan,** sentito l'**Euronext Growth Advisor**, conferma che:
   - l'informazione è soltanto di minore importanza e non suscettibile di influenzare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sulle prospettive dell'emittente; oppure
   - la diffusione dell'informazione recherebbe all'emittente un grave danno e la sua omissione non è suscettibile di trarre in inganno gli investitori con riferimento a fatti e circostanze necessari a formare un giudizio informato in merito agli strumenti finanziari dell'emittente.

Documentazione di ammissione

5. Almeno tre giorni di **mercato aperto** prima della prevista data di **ammissione**, l'emittente deve pagare i **corrispettivi Euronext Growth Milan** e inviare a **Borsa Italiana** la **domanda di ammissione** completa e il **documento di ammissione**. Questi documenti devono essere accompagnati

dalla **dichiarazione del Euronext Growth Advisor** richiesta dal **Regolamento Euronext Growth Advisors**, nonché dalla dichiarazione degli **amministratori** dell'emittente che il **documento di ammissione** è completo rispetto alla Scheda Due del presente Regolamento e che non contiene informazioni false o fuorvianti.

Almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione, l'emittente quotato su un **Mercato Designato** deve fornire a **Borsa Italiana** la domanda di ammissione completa unitamente alla dichiarazione del **Euronext Growth Advisor** richiesta dal Regolamento **Euronext Growth Advisors** e il pagamento dei corrispettivi di ammissione **Euronext Growth Milan**. **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di richiedere la dichiarazione del **Euronext Growth Advisors**, limitatamente alla lettera b) della sezione A) della Scheda Due – Regolamento Euronext Growth Advisor, laddove nel **Mercato Designato** è prevista la presenza di un operatore qualificato che valuta l'appropriatezza dell'emittente quotato.

Ammissione all'Euronext Growth Milan

6. La decorrenza dell'**ammissione** è stabilita con apposito **Avviso** pubblicato da **Borsa Italiana**.

Condizioni di ammissione per gli emittenti

Obblighi in tema di governo societario e offerta pubblica di acquisto

6-bis L'**emittente Euronext Growth Milan** deve adottare e mantenere appropriate regole di governo societario. **L'emittente Euronext Growth Milan** deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente. L'emittente deve inoltre individuare e mantenere all'interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato *(investor relations manager*) che abbia come incarico specifico (non necessariamente esclusivo) la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori nominati dall'**emittente Euronext Growth Milan** devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Ferme restando le attività svolte dall'**Euronext Growth Advisor** al momento dell'ammissione, disciplinate dalla **Scheda 3** del **Regolamento Euronext Growth Advisor** in merito alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ad almeno un amministratore, successivamente all'ammissione il consiglio di amministrazione dell'emittente **Euronext Growth Milan**:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;

- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle

relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato;

- rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.

L'**emittente Euronext Growth Milan** deve inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto e di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei che devono essere operative a partire dall'inizio delle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**. Nel caso di successiva modifica da parte di **Borsa Italiana** delle previsioni di cui alla Scheda Sei, le corrispondenti previsioni statutarie dell'**emittente Euronext Growth Milan** dovranno essere modificate e adeguate alla nuova formulazione delle stesse alla prima occasione utile.

Il collegio sindacale, nell'elaborare la proposta motivata relativa all'incarico di revisione legale, tiene debito conto del fatto che l'emittente sarà ammesso in un sistema multilaterale di negoziazione aperto al pubblico. Il collegio sindacale rilascia apposita dichiarazione sia ai fini dell'ammissione che in occasione di conferimento dell'incarico ad altro revisore legale o altra società di revisione legale anche a seguito di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale. Tale dichiarazione è rilasciata anche laddove l'incarico sia già stato conferito prima di avviare il procedimento di ammissione.

Ai sensi dell'articolo 6-*bis* del **Regolamento Emittenti**, nel caso di promozione da parte di uno o più soggetti di un'offerta nei confronti di un **Emittente Euronext Growth Milan**, trova applicazione, per effetto del richiamo volontario operato dalle previsioni statutarie sopra citate, la disciplina prevista dal TUF (e relative **disposizioni di attuazione** ed orientamenti **Consob**) in materia di:

- soglie (di mutamento degli assetti proprietari) rilevanti ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3, lettere a), b), 3-bis, 3-quater, del TUF e articoli 44-bis, 44-bis.1, 44-ter, 45, 46 del Regolamento Emittenti Consob);
- ipotesi di esenzione dall'obbligo di promuovere l'offerta (Articolo 106, commi 4, 5 e 6, del TUF e articolo 49 del Regolamento Emittenti);
- identificazione dei soggetti tenuti alla promozione dell'offerta (Articoli 106, comma 1 e 2, e 109, del TUF e articolo 44-quater del Regolamento Emittenti);
- condizioni (prezzo e corrispettivo) e modalità temporali di promozione dell'offerta obbligatoria (Articolo 106, comma 1, 2, 2-bis, 3, lettere c) e d), del TUF e articoli 40, comma 2, lettera b) e, limitatamente ai casi di aumento e riduzione del prezzo su istanza di chi vi abbia interesse, 47-bis, 47-ter, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies, 44-octies del Regolamento Emittenti Consob).

Anche laddove non richiesto dalla normativa vigente, gli offerenti dovranno pubblicare, ai fini di una completa informativa, un documento di offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 2A del **Regolamento Emittenti Consob**, recante, nella prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, la seguente frase: "**Consob e Borsa Italiana** non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento".

Borsa Italiana nomina un collegio di probiviri composto da tre membri denominato Panel. I componenti sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. **Borsa Italiana** provvede altresì a nominare il Presidente tra i tre membri designati. Tra le funzioni del Panel vi è quella di assumere determinazioni, preventive o successive, in relazione alle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi del presente art. 6-bis.
Il Panel, agendo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349 del Codice civile, adotta ogni determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta). Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, **Borsa Italiana**, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito [c.d. soggetti titolari di interesse]. Le determinazioni saranno rese sulla base della disciplina del TUF precedentemente richiamata nonché delle seguenti disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob):

- definizioni rilevanti (Articolo 101-bis, commi 4, 4.-bis e 4-ter del TUF e articolo 35 del Regolamento Emittenti Consob) e modalità di pubblicazione dei comunicati documenti relativi all'offerta (Articoli 102, comma 1 e 103, comma 4, lettera a), del TUF e articolo 36 del Regolamento Emittenti Consob);
- comunicato dell'offerente (Articolo 102, comma 1, del TUF e articolo 37 del Regolamento Emittenti Consob) e garanzie (Articolo 37-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob);
- svolgimento dell'offerta (Articolo 103, comma 1 e comma 4, lettera a), del TUF e articolo 40 del Regolamento Emittenti Consob);
- trasparenza e correttezza (Articolo 103, comma 4, lettere b) e c), del TUF e articoli 41 e 42 del Regolamento Emittenti Consob);
- modifiche dell'offerta e opa concorrenti (Articolo 103, comma 4, lettera d), del TUF e articoli 43 e 44 del Regolamento Emittenti Consob).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con **Borsa Italiana** o con la Consob nel caso di offerte pubbliche sottoposte alla sua vigilanza.

I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.
I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla Società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.

Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la Società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di **Borsa Italiana**, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.

La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del Tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.

Lock-in per nuovi business

7. Qualora la principale attività dell'emittente consista in un business che non è stato indipendente e che non ha prodotto ricavi per almeno due anni, l'emittente deve assicurare che le **parti correlate** e i **dipendenti rilevanti**, alla data di **ammissione**, si impegnino a non disporre degli strumenti finanziari dell'emittente per almeno un anno dalla data di **ammissione** degli strumenti finanziari.

   Questa disposizione non si applica nel caso di un ordine da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di morte di un soggetto vincolato, nel caso di adesione ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto sull'**emittente Euronext Growth Milan** rivolta a tutti gli azionisti.

FIA e SPAC

8. Possono essere ammesse alle negoziazioni sul mercato **Euronext Growth Milan** i **FIA** e **le SPAC**. Limitatamente alle **SPAC**, **l'emittente** ai fini dell'**ammissione**, deve raccogliere un minimo di 10 milioni di euro in denaro tramite un collocamento che si concluda alla data di **ammissione** ovvero in prossimità dell'**ammissione** stessa. Tale requisito di raccolta minima non trova applicazione nel caso di **SPAC** rivenienti da operazioni di scissione di altre **SPAC**. Resta fermo che è fatta salva la possibilità che lo statuto della **SPAC** possa prevedere che, una volta proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all'attività acquisita, la società possa continuare a operare rispettando i requisiti di cui al presente Articolo e le relative Linee guida nonché le disposizioni di attuazione.

   Una **SPAC** deve definire e perseguire una **politica di investimento.**

   Una **SPAC** deve ottenere la preventiva approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea per qualsiasi cambiamento rilevante alla propria **politica di investimento.**

   Limitatamente alle società costituite con lo scopo di acquisizione di un business specifico, i promotori devono essere persone (fisiche o giuridiche) dotate di

comprovata esperienza e/o aver ricoperto posizioni apicali in materia di (i) operazioni sul mercato primario dei capitali; (ii) operazioni di private equity; (iii) gestione di aziende di medie dimensioni; (iv) settore dell'investment banking.

Qualora una **SPAC** non abbia dato sostanziale attuazione alla propria **politica d'investimento** entro 36 mesi dall'**ammissione**, la società dovrà ottenere l'approvazione dagli **azionisti** alla prima assemblea utile e, in seguito, ogni anno, fino a quando non vi abbia dato sostanziale attuazione.

Ulteriori condizioni

9. **Borsa Italiana** può subordinare l'**ammissione** dell'emittente a particolari condizioni (dipendenti, ad esempio, dallo specifico settore in cui opera l'emittente).

Ove siano sottoposte dal **Euronext Growth Advisor** all'attenzione di **Borsa Italiana** questioni che possano influenzare l'appropriatezza dell'emittente all'ammissione nell'**Euronext Growth Milan**, **Borsa Italiana** può ritardare un'**ammissione**. **Borsa Italiana** in tal caso informa l'**Euronext Growth Advisor** dell'emittente e può **comunicare** tramite **SDIR** di avere richiesto all'emittente ed al **Euronext Growth Advisor** di svolgere un'ulteriore due-diligence.

Borsa Italiana può rifiutare l'**ammissione** all'**Euronext Growth Milan**:

- in caso di irregolarità o incompletezza della domanda di ammissione; o
- se considera che sulla base delle informazioni fornite nella comunicazione di pre-ammissione e nella domanda di ammissione nonché delle caratteristiche dello **strumento finanziario** o delle questioni sottoposte dal **Euronext Growth Advisor** all'attenzione di **Borsa Italiana**, l'**ammissione** potrebbe arrecare danno all'ordinato funzionamento del mercato o alla reputazione dell'**Euronext Growth Milan**.

Gli emittenti devono adottare tutte le misure necessarie per avere un Legal Entity Identifier (LEI) valido e costantemente aggiornato per tutto il periodo in cui i relativi strumenti finanziari risultano ammessi alla negoziazione.

Distribuzione sul mercato

9-bis Nell'ambito del processo di ammissione degli strumenti finanziari, l'emittente può avvalersi del mercato per la distribuzione degli stessi salvo che Borsa Italiana ritenga che le caratteristiche dell'operazione non consentano l'effettuazione della distribuzione per il tramite del sistema. Gli strumenti e i relativi contratti saranno conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita.

Al termine del periodo di distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal presente Regolamento, la decorrenza dell'ammissione è stabilita con apposito Avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Nel caso in cui non si proceda all'emissione degli strumenti finanziari perché l'ammissione non è completata, i contratti sono nulli.

Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato sono stabilite di volta in volta da Borsa Italiana con apposito Avviso. A tal fine l'emittente comunica a Borsa Italiana l'operatore o gli operatori incaricati di esporre le proposte in vendita degli strumenti finanziari che saranno oggetto di emissione o di vendita, laddove non vi provveda direttamente. L'emittente comunica altresì le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l'emissione, nonché l'unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento. L'emittente ha facoltà di limitare, sulla base di criteri definiti e trasparenti, la partecipazione alla distribuzione a determinati operatori ammessi alle negoziazioni. Alla immissione, gestione e cancellazione delle proposte formulate sul mercato attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni durante la fase della distribuzione si applica la disciplina prevista a riguardo dal Regolamento degli operatori e delle negoziazioni.

Principi di Informativa

10. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve dare incarico ad uno **SDIR** per assicurare che le informazioni previste in questo Regolamento siano **comunicate** con le modalità e nella tempistica richiesta. Tali informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere **comunicate** ai sensi del presente Regolamento.

    L'**emittente Euronext Growth Milan** deve assicurarsi che le informazioni **comunicate** non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

A meno che non sia diversamente specificato, si presume che le informazioni **comunicate** tramite uno **SDIR** sono richieste dalle previsioni del presente Regolamento o in adempimento di un obbligo di fonte legale o regolamentare (ad esempio gli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 596/2014).

Informativa sulle operazioni societarie

Operazioni significative

12. Un'operazione significativa è un'operazione in cui almeno uno degli **indici di rilevanza** risulti superiore al 25%. Sono incluse le operazioni poste in essere da una società controllata dall'**emittente Euronext Growth Milan**.

    L'**emittente Euronext Growth Milan** deve **comunicare,** senza indugio e secondo le modalità previste dal presente **Regolamento** le informazioni specificate nella Scheda Quattro.

Operazioni con parti correlate

13. Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi.

Reverse take-over

14. Per reverse take-over si intendono una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per l'**emittente Euronext Growth Milan**:

- risultino superiori al 100% in uno qualunque degli **indici di rilevanza**; o
- determinino un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente;

Qualunque accordo che possa condurre a un reverse take-over deve essere:

- condizionato all'approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea;
- **comunicato** senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella Scheda Quattro, e ove questo venga concluso con **parti correlate**, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e
- accompagnato dalla pubblicazione di un **documento informativo** relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

  Non più tardi della pubblicazione del documento informativo, l'emittente Euronext Growth Milan e l'**Euronext Growth Advisor** devono rilasciare a **Borsa Italiana**, come minimo, le attestazioni richieste, rispettivamente dalla Scheda 7, parte I, del **Regolamento Emittenti** e dalla Scheda 4, parte I, del **Regolamento Euronext Growth Advisor**. In ogni caso in prossimità della data di efficacia dell'acquisizione, l'**emittente Euronext Growth Milan** e **l'Euronext Growth Advisor** devono rilasciare a **Borsa Italiana** le attestazioni richieste, rispettivamente dalla Scheda 7, parte II, del **Regolamento Emittenti** e dalla Scheda 4, parte II, del **Regolamento Euronext Growth Advisors** laddove non già fornite al momento della pubblicazione del documento informativo. L'efficacia della delibera dell'assemblea chiamata ad esprimersi sull'operazione di take-over sarà condizionata al rilascio di tali attestazioni (Scheda 7, parte II e Scheda 4, parte II).

Tale ultima disposizione si applica anche nel caso in cui l'emittente **Euronext Growth Milan** sia una società costituita con lo scopo di acquisire un business specifico e incorpori la società target realizzando gli stessi effetti di un reverse take-over.

Cambiamenti sostanziali del business

15. Qualunque cessione effettuata dall'**emittente Euronext Growth Milan** che, singolarmente considerata o aggregata con una o più altre cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, supera il 75% di uno qualunque degli **indici di rilevanza**, è considerata una cessione che determina un cambiamento sostanziale del business dell'emittente e deve essere:

   a. condizionata all'approvazione degli **azionisti** convocati in assemblea;
   b. **comunicata** senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella Scheda Quattro, e ove questa venga conclusa con **parti correlate**, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e
   c. accompagnata dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate

relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business, oltre alle informazioni specificate al punto precedente.

Laddove l'effetto della cessione proposta determini la dismissione da parte dell'**emittente Euronext Growth Milan** di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo il **comunicato** e la relazione che contiene le informazioni specificate nella Scheda Quattro devono inoltre precisare la **politica di investimento** che si intende perseguire, la quale deve anche essere approvata dagli **azionisti**.

L'**emittente Euronext Growth Milan** dovrà quindi effettuare una o più acquisizioni che costituiscono un reverse take-over in base all'articolo 14 o dare altrimenti attuazione, in maniera ritenuta adeguata da **Borsa Italiana**, alla **politica di investimento** approvata dall'assemblea degli azionisti entro il termine di 12 mesi dalla data della cessione.

Laddove un **emittente Euronext Growth Milan** proponga di compiere qualunque altra operazione, il cui effetto sia quello di determinare la cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il business dell'**emittente Euronext Growth Milan**), troveranno applicazione i summenzionati requisiti di presentare un **comunicato**, di pubblicare una relazione esplicativa della **politica di investimento** che si intende perseguire, di ottenere l'approvazione della **politica di investimento** da parte degli **azionisti** e di attuare la stessa entro il termine di 12 mesi dal compimento dell'operazione. Non è invece richiesta l'approvazione degli **azionisti** per il compimento dell'operazione stessa.

Aggregazione delle operazioni

16. Le operazioni concluse nell'arco di 12 mesi prima della data dell'ultima operazione devono essere aggregate con tale operazione al fine di determinare se gli articoli 12 e/o 14 trovano applicazione. Tale aggregazione deve essere effettuata qualora:
    a. siano concluse dall'**emittente Euronext Growth Milan** con lo stesso **soggetto**/**soggetti** o con i suoi **familiari**;
    b. comprendono l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni di un business specifico; o
    c. insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formavano parte delle attività principali dell'**emittente Euronext Growth Milan**.

Diffusione dell'informativa societaria

17. L'**emittente Euronext Growth Milan comunica** senza indugio e mette a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26:
    - il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente. Nel calendario degli eventi societari sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali, le date stabilite per:

- la riunione dell'organo competente di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato;
- la riunione dell'organo competente di approvazione della relazione semestrale, specificando l'eventuale circostanza che essa sia volontariamente sottoposta a revisione legale;
- le eventuali riunioni dell'organo competente di approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive che l'emittente decida di predisporre, specificando, se del caso, i relativi elementi informativi nonché l'eventuale circostanza che le informazioni periodiche aggiuntive siano volontariamente sottoposte a revisione legale. Resta inteso che eventuali modifiche alla politica di comunicazione in materia di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive avranno efficacia con decorrenza dall'esercizio successivo;
- le eventuali riunioni dell'organo competente per l'approvazione dei dati preconsuntivi;
- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

L'emittente comunica inoltre ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario e, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, non appena decise, le date stabilite per gli eventi;

- ♦ le deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive;
- ♦ l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza (record date), la data di messa in pagamento del dividendo (payment date) nonché l'eventuale natura straordinaria del dividendo, nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione, ove differente rispetto a quello ordinario;
- ♦ l'indicazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, delle deliberazioni relative alle proposte sulla destinazione dell'utile sopra menzionate;
- ♦ dimissioni, revoca o nomina di un **amministratore**, comunicando la data di tale evento e:
  - nel caso di nomina, le informazioni specificate nella Scheda Due e qualunque partecipazione nell'**emittente Euronext Growth Milan**;
  - nel caso di dimissioni, le motivazioni delle stesse, se disponibili, o in alternativa l'informazione che dette motivazioni non sono state rese note all'**emittente Euronext Growth Milan**;
  - nel caso di dimissioni o di revoca, l'eventuale indicazione che si tratta dell'amministratore indipendente richiesto dal Regolamento Emittenti;

- la perdita dei requisiti di indipendenza da parte dell'amministratore indipendente richiesto dal Regolamento Emittenti, o la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF da parte di uno o più amministratori, o la perdita dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF da parte di uno o più sindaci;
- la rinuncia o la revoca dell'incarico da parte del'*investor relations manager*, specificandone le motivazioni, se disponibili, o in alternativa l'informazione che dette motivazioni non sono state rese note all'emittente Euronext Growth Milan;
- ogni modifica della denominazione sociale;
- la rinuncia o la revoca dell'incarico del **Euronext Growth Advisor** , specificandone le motivazioni, o dello **specialista**;
- l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'**emittente Euronext Growth Milan**) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'**emittente Euronext Growth Milan.** Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a **Borsa Italiana**;
- qualunque **cambiamento sostanziale** comunicato dagli **azionisti significativi** in materia di assetti proprietari, fornendo le informazioni previste nella Scheda Cinque;
- tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti;
- tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.
- la modalità di messa a disposizione del pubblico di ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato Euronext Growth Milan.

Relazione semestrale[1]

18. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve pubblicare la relazione semestrale non più tardi di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante Di tale pubblicazione deve essere data comunicazione al pubblico senza indugio, in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.

    L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Inoltre, la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale dell'**emittente Euronext Growth Milan** avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso. Qualora la relazione semestrale sia stata sottoposta a revisione legale, l'**emittente Euronext Growth Milan** deve altresì pubblicare la relazione del revisore legale o della società di revisione legale.

[1] **Le modifiche relative al regime** di pubblicazione dei bilanci e delle semestrali si applicano a partire dalle relazioni finanziarie che chiudono al 31 dicembre 2020 o successivamente a tale data

Progetti di bilancio, bilanci o rendiconti annuali[12]

19. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve pubblicare il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato o il rendiconto annuale sottoposti a **revisione legale** non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti unitamente alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale. Di tale pubblicazione deve essere data **comunicazione** al pubblico senza indugio.

    Il bilancio redatto secondo questo articolo deve essere preparato e presentato in conformità con:

    - i Principi Contabili Italiani; o
    - i **Principi Contabili Internazionali;** o
    - i US Generally Accepted Accounting Principles.

    Il bilancio o il rendiconto annuale devono in ogni caso evidenziare ogni operazione con **parti correlate**, che sia stata precedentemente pubblicata in base al Regolamento e deve specificare l'identità della **parte correlata** e il controvalore dell'operazione.

Richiesta e diffusione delle informazioni

22. **Borsa Italiana** può richiedere all'**emittente Euronext Growth Milan** di fornire ogni informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere che l'**emittente Euronext Growth Milan** renda pubbliche tali informazioni.

23. **Borsa Italiana** può utilizzare qualunque informazione in suo possesso come segue:

    - per cooperare con qualunque **soggetto** responsabile della supervisione o regolamentazione di servizi finanziari ovvero con le autorità di pubblica sicurezza o con l'autorità giudiziaria;
    - per adempiere alle funzioni di legge o regolamentari, ivi inclusa l'attivazione e lo svolgimento in ogni procedimento, controversia e simile;
    - per ogni altro scopo per il quale essa abbia il consenso del soggetto dal quale tali informazioni sono state ottenute e, se differente, del **soggetto** al quale le informazioni stesse si riferiscono.

Operazioni sul capitale e su azioni proprie

24. **L'emittente Euronext Growth Milan** deve informare **Borsa Italiana** con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti**.**

25. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve informare immediatamente **Borsa Italiana** di ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato**.**

25-bisL'**emittente Euronext Growth Milan** deve effettuare l'acquisto di azioni proprie nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti.

Pubblicazione e deposito dell'informativa societaria

26. L'**emittente Euronext Growth Milan** mantiene, dalla data di **ammissione**, un sito web sul quale dovranno essere messe a disposizione, gratuitamente, le seguenti informazioni:

- una descrizione del proprio business e qualora sia una **SPAC**, la propria **politica di investimento**;
- i nomi dei **componenti dell'organo amministrativo** e dell'organo di controllo e brevi cenni biografici degli stessi, come di norma inclusi anche nel **documento di ammissione**;
- una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su: composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo (generalità di amministratori e sindaci e sintetico cv), indicazione degli amministratori esecutivi (con sintetica descrizione delle relative deleghe), non esecutivi e indipendenti (indicando la definizione di riferimento), nonché degli eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità;
- indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività;
- nel caso in cui l'**emittente Euronext Growth Milan** non sia costituito in Italia, una dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;
- lo statuto;
- i progetti di bilancio, i bilanci o rendiconti annuali nonchè le relazioni del revisore legale o della società di revisione legale pubblicati secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali nonchè le relazioni del revisore legale o della società di revisione legale pubblicate ai sensi degli articoli 18 e 19, e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali;
- tutti i **comunicati** che l'**emittente Euronext Growth Milan** ha diffuso;
- il **documento di ammissione**;
- informazioni dettagliate sul relativo **Euronext Growth Advisor** ed altri eventuali consulenti chiave (così come sarebbe normalmente precisato nel **documento di ammissione**);
- informazioni dettagliate sugli **azionisti significativi**, inclusi il nome e le **partecipazioni** aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'**emittente Euronext Growth Milan**. Tali informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
- ogni altro documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato **Euronext Growth Milan** (incluse le eventuali relazioni illustrative per le assemblee e i verbali assembleari).

I comunicati e i documenti (ivi incluse le relazioni finanziarie) dovranno rimanere sul sito web dell'emittente **Euronext Growth Milan** per almeno 5 anni.

L'emittente **Euronext Growth Milan** invia a **Borsa Italiana** le informazioni specificate nelle Linee Guida con le modalità ivi previste.

Ulteriori documenti di ammissione

27. Un ulteriore **documento di ammissione** sarà richiesto all'**emittente Euronext Growth Milan** soltanto quando è richiesta l'**ammissione** di strumenti finanziari appartenenti ad una nuova categoria**.**

Lingua

30. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve scegliere al momento dell'**ammissione** se utilizzerà l'Italiano o l'Inglese come regime linguistico per le comunicazioni al pubblico e nessuna modifica alla lingua scelta può essere effettuata senza il consenso degli azionisti.

Responsabilità dell'emittente Euronext Growth Milan e dei suoi amministratori per la compliance

31. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve:

- avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto di questo Regolamento;
- richiedere il parere del **Euronext Growth Advisor** sul rispetto di questo Regolamento quando ritenuto necessario e adeguarsi a tale parere;
- fornire al proprio **Euronext Growth Advisor** ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al presente Regolamento ed in base al **Regolamento Euronext Growth Milan dei Euronext Growth Advisors,** ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di **comunicato** in anticipo;
- garantire che ciascuno dei suoi **amministratori** assuma piena responsabilità singolarmente e collegialmente, per il rispetto di questo Regolamento; e
- garantire che ciascun **amministratore** comunichi all'**emittente Euronext Growth Milan** senza indugio tutte le informazioni di cui l'**emittente Euronext Growth Milan** abbia bisogno per poter rispettare il disposto di cui all'articolo 17 nella misura in cui tale informazione sia conosciuta dall'**amministratore** ovvero possa, con ragionevole diligenza, essere ottenuta dall'**amministratore**.

Requisiti di permanenza

Negoziabilità degli strumenti finanziari

32. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve garantire che gli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** siano liberamente negoziabili.

Possono essere ammessi solo strumenti finanziari sottoposti al regime di forma, legittimazione e circolazione dei titoli dematerializzati.

Strumenti finanziari oggetto della domanda

33. Nel caso di strumenti finanziari diversi dalle azioni, **l'emittente Euronext Growth Milan** deve garantire che siano disponibili al pubblico informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari e che sia in ogni caso assicurato un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

Incarico allo specialista e obblighi di ricerca

35. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve mantenere in via continuativa uno **specialista incaricato**.

    Tale soggetto si impegna a svolgere le seguenti funzioni:

    a. a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento degli operatori e delle negoziazioni;

    b. a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 - all'anno concernenti l'emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le ricerche devono essere pubblicate sul sito di **Borsa Italiana** al più presto e comunque non oltre un mese dalla approvazione dei dati contabili; la ricerca dovrà indicare il soggetto che l'ha prodotta, nonché la circostanza che si tratta dello specialista, e i relativi analisti. Se la ricerca è stata prodotta da un soggetto diverso dallo specialista essa deve indicare il soggetto che l'ha prodotta e i relativi analisti, nonché la circostanza che è stata prodotta per conto dello specialista.

Liquidazione

36. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve garantire che sono in essere appropriati sistemi di liquidazione. In particolare, l'**emittente Euronext Growth Milan** deve garantire che gli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.

Disposizioni generali

37. L'**emittente Euronext Growth Milan** è tenuto al versamento dei **corrispettivi Euronext Growth Milan**, stabiliti da **Borsa Italiana**, alle scadenze indicate.

38. Informazioni dettagliate sui contatti dell'**emittente Euronext Growth Milan,** incluso l'indirizzo e-mail, devono essere fornite a **Borsa Italiana** al momento

della domanda e **Borsa Italiana** deve essere immediatamente informata in occasione di ogni successivo cambiamento.

Euronext Growth Advisor

39. L'**Euronext Growth Advisor** deve rispettare il **Regolamento Euronext Growth Advisor s**.

Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato

40. **Sospensione**

Borsa Italiana comunica al mercato e contestualmente all'emittente il caso in cui i prezzi ufficiali delle azioni risultino inferiori alla soglia minima inferiore a 0.01 euro. **Borsa Italiana** può disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni laddove tale situazione si protragga per un periodo continuativo di sei mesi solari.

Borsa Italiana può disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni nel caso in cui un emittente intenda dare corso ad un'operazione straordinaria da cui potrebbe risultare un prezzo teorico delle azioni inferiore alla soglia minima individuata di seguito. Tale prezzo è calcolato, secondo principi di equivalenza finanziaria di generale accettazione, sulla base dei termini dell'operazione comunicati al mercato. La sospensione si verifica laddove il prezzo teorico delle azioni risulti inferiore a 0.01 euro.

La comunicazione al mercato e all'emittente prevista dalle presenti linee guida è effettuata da Borsa Italiana laddove la media dei prezzi ufficiali delle azioni calcolata su un periodo consecutivo di 30 giorni di negoziazione risulti inferiore a 0.01 euro.

La sospensione è disposta da **Borsa Italiana** quando, nel corso dei sei mesi solari successivi a quello della comunicazione al mercato e all'emittente, per ciascun mese solare del semestre, la media mensile dei prezzi ufficiali e il prezzo ufficiale nell'ultimo giorno di negoziazione per ciascun mese risultano ancora inferiori a 0.01 euro.

La negoziazione delle azioni sospese a tempo indeterminato potrà essere ripristinata da **Borsa Italiana** a esito di operazioni straordinarie che riporteranno il prezzo teorico significativamente al di sopra della soglia minima di 0.01 euro.

Borsa Italiana può disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni nel caso in cui un emittente intenda dare corso ad un aumento di capitale in opzione inscindibile che non sia assistito da idonee garanzie di sottoscrizione.

Borsa Italiana può sospendere dalle negoziazioni gli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** dove:

- le negoziazioni su tali strumenti finanziari non si svolgono in maniera ordinata;
- ritiene che l'**emittente Euronext Growth Milan** non rispetti il Regolamento;
- lo richiede la protezione degli investitori;
- l'integrità e la reputazione del mercato è stata o può essere messa in discussione dalle operazioni su tali strumenti finanziari.

La sospensione è comunicata tramite **Avviso**.

Revoca

41. L'**emittente Euronext Growth Milan** che richieda a **Borsa Italiana** la **revoca** dall'**ammissione** dei propri **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** deve **comunicare** tale intenzione di revoca informando anche l'**Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente **Borsa Italiana** della data preferita per la **revoca** almeno venti **giorni di mercato aperto** prima di tale data e, salvo che **Borsa Italiana** decida diversamente, la **revoca** deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% del capitale sociale presente in assemblea per ciascuna categoria di azioni ammesse, senza possibilità di computare maggiorazioni del voto eventualmente previste dallo statuto dell'emittente **Euronext Growth Milan**.

Borsa Italiana revoca l'**ammissione** degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** qualora gli stessi siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi.

La decisione di **revoca** è **comunicata** al pubblico tramite **Avviso**.

Provvedimenti e impugnazioni

Provvedimenti nei confronti dell'emittente Euronext Growth Milan

42. Se **Borsa Italiana** ritiene che l'**emittente Euronext Growth Milan** abbia violato il presente Regolamento, può adottare nei confronti dell'**emittente Euronext Growth Milan** uno o più dei provvedimenti previsti nel Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Procedimenti disciplinari

44. Nei casi in cui **Borsa Italiana** ritiene di intraprendere le azioni descritte all'articolo 42, **Borsa Italiana** segue le procedure definite nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Impugnazioni

45. Ogni decisione di **Borsa Italiana** in relazione al Regolamento è suscettibile di impugnazione secondo le procedure individuate nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Scheda Uno

In base al disposto di cui all'articolo 2, l'emittente **o l'emittente quotato** deve fornire a **Borsa Italiana** le seguenti informazioni:

(a) denominazione sociale;
(b) Paese di appartenenza;
(c) indirizzo della sede legale e, se differente, la sede operativa dell'attività;
(d) sito web presso il quale saranno reperibili le informazioni previste all'articolo 26;
(e) una sintetica descrizione del suo business (inclusi il principale paese in cui è operativo) o nel caso di **SPAC**, informazioni sulla sua **politica di investimento**;
(f) numero e categoria di strumenti finanziari per i quali chiede l'**ammissione**;
(g) ammontare del capitale che verrà raccolto all'**ammissione**, ove applicabile, e la presumibile capitalizzazione di mercato al momento dell'**ammissione**;
(h) percentuale degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan diffusi fra il pubblico** e numero totale degli azionisti al momento dell'**ammissione** (per quanto noto all'emittente);
(i) Intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari ovvero il prezzo definitivo, appena disponibile;
(j) i nomi e le deleghe degli **amministratori** e dei sindaci in carica e degli **amministratori** e dei sindaci proposti.
(k) per quanto noto, il nome di tutti gli **azionisti significativi** prima e dopo l'**ammissione**, assieme alla percentuale detenuta da tali **soggetti**;
(l) la data di riferimento prevista per la chiusura del bilancio, la data alla quale sono riferite le informazioni finanziarie e le date entro cui deve pubblicare i primi tre documenti finanziari richiesti agli articoli 18 e 19;
(m) la data prevista di **ammissione**;
(n) nome e indirizzo del **Euronext Growth Advisor** e dello **specialista**; e
(o) indicazione di dove verrà reso disponibile il **documento di ammissione** (salvo che si tratti di un emittente quotato su un **Mercato Designato**).

Supplemento alla Scheda Uno, solo per emittenti quotati su un Mercato Designato

L'emittente quotato su un **Mercato Designato** deve in aggiunta fornire a **Borsa Italiana** le seguenti informazioni:

a) il nome del **Mercato Designato** in cui gli strumenti finanziari sono negoziati;

b) la data di ammissione alle negoziazioni nel **Mercato Designato**;

c) conferma che, dopo attento e approfondito esame, ha rispettato i requisiti legali e regolamentari derivanti dall'ammissione alle negoziazioni in tale mercato o dettagli di eventuali violazioni;

d) l'indirizzo del sito web dove sono reperibili i documenti e i comunicati che ha pubblicato negli ultimi 18 mesi per effetto della ammissione alle negoziazioni nel **Mercato Designato**;

e) i dettagli della strategia aziendale prevista dopo l'ammissione, incluso, nel caso di **SPAC**, i dettagli della politica di investimento;

f) una descrizione di qualsiasi cambiamento sostanziale nella situazione economica-finanziaria del gruppo dell'emittente intercorso nel periodo successivo a quello cui si riferisce l'ultimo documento contabile certificato;

g) una dichiarazione degli amministratori che ritengono che il capitale circolante della società sarà sufficiente per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di ammissione;

h) i dettagli di eventuali lock-in per nuovi business ai sensi dell'articolo 7;

i) una breve descrizione delle modalità di regolamento delle operazioni concluse sul **Mercato Designato**;

j) l'indirizzo del sito web dove sono reperibili informazioni sui diritti connessi agli strumenti finanziari di cui si chiede l'ammissione

k) l'indirizzo del sito web contenente l'ultimo bilancio o rendiconti annuali pubblicati che devono riferirsi al massimo ad un periodo di 9 mesi antecedenti alla data di ammissione. I bilanci o i rendiconti annuali devono essere preparati conformemente con l'articolo 19. Se sono trascorsi più di 9 mesi dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli ultimi bilanci o rendiconti annuali pubblicati, l'indirizzo della pagina del sito web contenenti situazione patrimoniale e conto economico infrannuale che si riferiscono ad almeno i 6 mesi successivi all'ultimo bilancio o rendiconto annuale chiuso.

Scheda Due

L'emittente a cui è richiesto di redigere un **documento di ammissione** deve assicurarsi che il documento stesso contenga i seguenti elementi:

(a) Informazioni equivalenti a quelle che sarebbero richieste secondo ~~gli Allegati~~ **l'Allegato 34 e le sezioni 5.3, 7.1, 7.3 e 7.5 dell'Allegato** ~~1, 11, 20~~ del Regolamento Delegato UE 2019/980 ad eccezione delle informazioni specificate di seguito al paragrafo (b)(i) e così come modificate dal paragrafo (b)(ii) di seguito, a meno che sia richiesto di redigere un Prospetto in base alle Normativa Prospetto: in tale caso i paragrafi (b)(i) e (ii) di seguito non trovano applicazione.

(b) (i) le informazioni di cui al precedente paragrafo (a) sono le seguenti:

Allegato **34** ~~1~~:

- **le informazioni richieste nella Sezione 1, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo (b) (ii);**
- le informazioni richieste nella Sezione **4.2** ~~1.5~~;
- ~~resoconto della situazione gestionale e finanziaria (Sezione 7);~~
- ~~risorse finanziarie (Sezione 8);~~
- previsioni o stime degli utili (Sezione **5.4** ~~11~~) (*NB – Paragrafo (d) di cui sotto continua a trovare applicazione*);
- **le informazioni richieste nella Sezione 11;**
- ~~remunerazione e Benefici (Sezione 13);~~
- ~~le informazioni sul comitato audit e remunerazioni richieste nella Sezione 14.3;~~
- ~~informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'emittente richieste nella Sezione 18 *(NB – l'ultimo bilancio o rendiconto annuale devono essere allegato al documento di ammissione);*~~
- ~~documenti disponibili (Sezione 21);~~
- ~~le informazioni richieste nella Sezione 15.2 dell'Allegato 1 riferite ai soggetti diversi dagli amministratori.~~

~~**Allegato 11:**~~

- Dichiarazione relativa al capitale circolante (Sezione **14**~~3.1~~). (*NB – Paragrafo (~~c~~**d**) di cui sotto continua a trovare applicazione*);
- ~~fondi propri e indebitamento (Sezione 3.2);~~

~~• interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta (Sezione 3.3);~~

~~• condizioni dell'offerta (Sezione 5);~~

~~• ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 6);~~

(ii) le informazioni richieste dal paragrafo (a) di cui sopra sono modificate come segue:

- **le informazioni richieste dalla Sezione 1 dell'Allegato 34 possono essere incluse qualora l'ammissione preveda anche un'offerta a investitori non professionali; in tal caso, possono essere altresì incluse informazioni relative all'offerta;**
- le informazioni richieste dalla Sezione **8** ~~18~~ dell'Allegato **34** ~~1~~ devono essere presentate **secondo quanto previsto dall'articolo 3 e dalle relative linee guida, dall'Allegato 20 del Regolamento UE 2019/980** e nel rispetto dei principi contabili specificati all'articolo 19**;**
- **le informazioni richieste dalla Sezione 9 dell'Allegato 34 devono essere sempre incluse a prescindere dalla capitalizzazione di mercato. Per gli emittenti del Segmento Professionale, le società non tenute per legge alla predisposizione della relazione sulla gestione potranno soddisfare il requisito mediante una descrizione sintetica delle informazioni gestionali rilevanti.**

~~c) Informazioni finanziarie selezionate relative ai documenti contabili allegati al documento di ammissione;~~

(c) ~~d.~~ 1. Una dichiarazione degli **amministratori** che, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo, sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di **ammissione** dei suoi strumenti finanziari;

2. Nel caso di domanda di ammissione sul **Segmento Professionale**, può essere presentata una dichiarazione degli amministratori che il capitale circolante è sufficiente per le attuali esigenze dell'emittente o, in caso negativo, come propone di provvedere al capitale circolante aggiuntivo necessario. Nel caso del verificarsi di quest'ultima fattispecie, essa deve essere inserita come avvertenza nel documento di ammissione subito dopo la copertina in posizione preminente ed in grassetto.

(d) Ove contenga previsioni, stime o proiezioni dei profitti (incluse le espressioni che esplicitamente o implicitamente individuano un minimo o un massimo per il livello probabile di profitti o perdite per un periodo successivo rispetto a quello a cui si riferiscono i bilanci sottoposti a revisione legale che sono stati pubblicati, o contiene dati dai quali è possibile calcolare il valore approssimativo dei profitti futuri o delle perdite, anche se nessun dato particolare viene menzionato e le parole "profitti" o "perdite" non vengono utilizzate):

(i) una dichiarazione degli **amministratori** che tali previsioni, stime o proiezioni sono state effettuate dopo avere svolto le necessarie ed approfondite indagini;

(ii) una dichiarazione relativa alle principali assunzioni fatte, relative a ciascun fattore che potrebbe avere un effetto sostanziale sul raggiungimento delle previsioni, stime o proiezioni. Tali assunzioni

debbono essere facilmente comprensibili dagli investitori ed essere specifiche e precise;

(iii) una dichiarazione rilasciata dal **Euronext Growth Advisor** all'emittente che l'**Euronext Growth Advisor** è ragionevolmente convinto che le previsioni, stime o proiezioni sono state effettuate dopo attento e approfondito esame da parte degli **amministratori** dell'emittente, delle prospettive economiche e finanziarie; e

(iv) tali previsioni, stime o proiezioni dei profitti devono essere preparate secondo modalità omogenee e comparabili con i bilanci relativi agli esercizi precedenti.

(e) Alla prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, il nome del relativo **Euronext Growth Advisor** seguito dalla seguente frase:

"Euronext Growth Milan è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati."

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

***Consob** e **Borsa Italiana** non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento".*

*Nel caso di **emittente Euronext Growth Milan** ammesso nel **segmento professionale** e contestualmente sospeso per carenza del requisito del flottante, va inserita avvertenza sul fatto che **Borsa Italiana** disporrà la revoca dalle negoziazioni trascorsi due anni senza che sia stato soddisfatto il requisito minimo del flottante.*

(f) Nei casi di cui all'articolo 7, una dichiarazione che le **parti correlate** e i **dipendenti rilevanti** si sono impegnati a non disporre degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di **ammissione** degli strumenti finanziari;

(g) Nel caso di una **SPAC**, informazioni riguardo alla **politica di investimento**.

(h) ~~L'~~**Le** eventuale**i** informazione**i** richiesta**e** dalle **Disposizioni di attuazione** e qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per consentire agli investitori di formarsi un giudizio adeguato e completo su:

(i) attività e passività, posizione finanziaria, conto economico, prospettive dell'emittente e degli strumenti finanziari dei quali si chiede l'ammissione;

(ii) diritti collegati agli strumenti finanziari; e

(iii) qualsiasi altra criticità contenuta nel **documento di ammissione**.

(i) **Ove rilevanti, le informazioni richieste dall'Allegato 1, Sezione 7.4 e 7.7, del Regolamento Delegato 2019/980.**

Fatti salvi i contenuti minimi di cui al presente Regolamento, al fine di redigere il documento di ammissione è possibile utilizzare il modello di

cui alla Notice "Information Document – Content of the Information Document to be provided in view of an admission of Securities to a Euronext Market" reso disponibile sul sito di Borsa Italiana.

Scheda Tre

Gli **indici di rilevanza** per determinare le dimensioni di un'operazione di cui agli articoli 12, 14 e 15 sono i seguenti:

Indice di rilevanza dell'Attivo

Attivo dell'entità oggetto dell'operazione x 100
Attivo dell'**emittente Euronext Growth Milan**

Dati da utilizzare:

1. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; in caso di aggregazione di operazioni ai sensi dell'articolo 16, i valori sono estrapolati dal più recente stato patrimoniale comunicato, consolidato se redatto (alla data precedente rispetto alla più recente operazione aggregata).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Indice di rilevanza del fatturato

Fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione x 100
Fatturato dell'**emittente Euronext Growth Milan**

Dati da utilizzare per il test del fatturato:

2. Per "fatturato dell'**emittente Euronext Growth Milan**" si intendono i ricavi come precisato alle seguenti lettere:
   (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato laddove redatto);
   (b) l'ultimo progetto di bilancio **comunicato**; o

(c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2, primo paragrafo dell'indice di rilevanza dell'attivo, il valore del numeratore è il totale del fatturato della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

Indice di rilevanza dell'EBITDA

$$\frac{\text{EBITDA attribuibile all'entità oggetto dell'operazione}}{\text{EBITDA dell'}\textbf{emittente Euronext Growth Milan}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

3. L'espressione "EBITDA dell'**emittente Euronext Growth Milan**" si riferisce all'utile operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed immateriali come precisato alle seguenti lettere:
   (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato, se redatto);
   (b) l'ultimo progetto di bilancio comunicato; o
   (c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

   In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2 primo paragrafo dell'indice di rilevanza dell'attivo, il valore del numeratore è il totale dell'EBITDA della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

Per le acquisizioni e dismissioni: Indice di rilevanza del controvalore

$$\frac{\text{Controvalore dell'operazione}}{\text{Capitalizzazione dell'}\textbf{emittente Euronext Growth Milan}} \times 100$$

Dati da utilizzare:

4. Per capitalizzazione dell'emittente s'intende la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
   i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo.

Indici di rilevanza sostitutivi

Ove gli indici di rilevanza sopra indicati dovessero produrre risultati anomali o dove gli indici stessi dovessero risultare inappropriati rispetto alla sfera di attività dell'**emittente Euronext Growth Milan**, **Borsa Italiana** si riserva di non tenere conto dei calcoli relativi e di sostituire altri indicatori rilevanti dimensionali, inclusi test specifici per la particolare tipologia industriale a cui si riferisce l'operazione. Solamente **Borsa Italiana** ha il potere di decidere di disapplicare uno o più **indici di rilevanza** o di sostituirlo con un diverso test.

Scheda Quattro

In occasione di operazioni che richiedono le comunicazioni di cui agli articoli 12, 14 e 15 l'**emittente Euronext Growth Milan** deve **comunicare** al pubblico le seguenti informazioni (ove applicabili):

(a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;

(b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività;

(c) i profitti attribuibili a tali attività;

(d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;

(e) il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;

(f) l'effetto dell'operazione sull'**emittente Euronext Growth Milan**;

(g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli **amministratori** proposti;

(h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;

(i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e

(j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'**emittente Euronext Growth Milan**.

Scheda Cinque

In applicazione del disposto dell'articolo 17, l'**emittente Euronext Growth Milan comunica** al pubblico i seguenti fatti o situazioni:

(a) identità degli **azionisti significativi** coinvolti;

(b) data in cui l'**emittente Euronext Growth Milan** è stato informato;

(c) data in cui è avvenuto il **cambiamento sostanziale** delle **partecipazioni***;*

(d) natura ed entità della partecipazione **dell'azionista significativo** nell'operazione; nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, il numero di diritti di voto e il numero di azioni ordinarie detenute.

(e) laddove il **comunicato** riguarda un **prodotto finanziario collegato**, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

Scheda Sei

Clausola in materia di offerta pubblica di acquisto da inserire negli statuti delle società Euronext Growth Milan

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'**Euronext Growth Milan**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione *(qui di seguito, "la disciplina richiamata")* limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Clausola in materia di revoca dall'ammissione alle negoziazioni da inserire negli statuti delle società Euronext Growth Milan.

La Società che richieda a **Borsa Italiana** la revoca dall'ammissione dei propri **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'**Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente **Borsa Italiana** della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'**Emittente Euronext Growth Milan** con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'**Emittente Euronext Growth Milan** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Scheda Sette

Attestazioni in caso di reverse take-over

L'**emittente Euronext Growth Milan**, in relazione all'operazione di reverse take-over, attesta:

PARTE I

(i) di essere stato debitamente assistito e di aver ricevuto ogni informazione da parte del **Euronext Growth Advisor** e di altri consulenti professionali in relazione ai propri diritti e alle proprie responsabilità ai sensi del **Regolamento Emittenti**, del **Regolamento Euronext Growth Advisors** e del **Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni** e di averli compresi e accettati;

(ii) di essersi avvalso di appropriata consulenza ove necessario e di aver agito di conseguenza in modo appropriato;

(iii) che gli amministratori hanno dichiarato che il **documento informativo** è completo rispetto a quanto richiesto dal **Regolamento Emittenti**, non contiene informazioni false o fuorvianti e include tutte le informazioni che un investitore ragionevolmente si aspetterebbe di trovarvi e richiederebbe al fine di pervenire a una valutazione informata della posizione patrimoniale, finanziaria ed economica nonché delle prospettive dell'Emittente, quale risultante dall'operazione di reverse take-over, e dei diritti inerenti ai suoi strumenti finanziari;

(iv) che, a proprio giudizio, dopo aver svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, il capitale circolante a disposizione dell'Emittente e del gruppo ad esso facente capo, quali risultanti dall'operazione di reverse take-over, è sufficiente per le sue esigenze attuali (cioè per almeno dodici mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione di reverse take-over);

(v) che tutte le previsioni, stime o proiezioni dei profitti contenute nel **documento informativo** sono state effettuate dopo aver svolto le necessarie e approfondite indagini;

PARTE II

(i) il sistema di reporting attualmente in funzione presso l'Emittente e le principali società del gruppo ad esso facente capo, quali risultanti dall'operazione di reverse take-over, è adeguato rispetto alle dimensioni e all'attività aziendale e consente in ogni caso di monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per la/le principali dimensioni di analisi.

Glossario

I seguenti termini hanno i significati di seguito indicati quando vengono usati nel Regolamento, salvo il caso in cui il contesto in cui vengono usati non richieda che siano interpretati diversamente.

Termine	Significato
Euronext Growth Milan	Un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da **Borsa Italiana** nel rispetto dei Regolamenti Consob.
Allegato 1, Allegato 20 ~~11~~ e Allegato 34 ~~20~~	Allegato 1, Allegato **20** ~~11~~ e Allegato **34** ~~20~~ del Regolamento Delegato UE 2019/980 della Commissione Europea.
Amministratore indipendente	Un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF (analogamente alla definizione rilevante per le società quotate sui mercati regolamentati a norma dell'articolo 147-ter, comma 4 del TUF). In luogo di tale definizione, l'emittente può far riferimento ad altra definizione prevista in uno dei Codici di autodisciplina in tema di governo societario esistenti per le società di capitali che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quellidell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, a prescindere dalla circostanza che l'emittente abbia o meno aderito a tale Codice.
ammissione/ammesso	**Ammissione** di una categoria di strumenti finanziari all'**Euronext Growth Milan** disposta tramite **Avviso** ai sensi dell'articolo 6.
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da **Borsa Italiana** contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato **Euronext Growth Milan**.

azionista	Il soggetto che possiede, direttamente o indirettamente, azioni emesse da un **emittente Euronext Growth Milan**.
azionista rilevante	Il **soggetto** che detiene il 10% o più del capitale sociale (escluse le azioni proprie) o il 10% o più dei diritti di voto (escluse le azioni proprie) dell'**emittente Euronext Growth Milan** escluso, ai fini dell'articolo 7, (i) ogni **soggetto autorizzato;** (ii) ogni **SPAC** la cui **politica di investimento** sia gestita su base pienamente discrezionale da un **investment manager** che sia un **soggetto autorizzato**; e (iii) ogni società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato gestito da **Borsa Italiana**, a meno che la società sia una **SPAC** che non abbia dato sostanziale attuazione alla propria **politica di investimento**.
azionista significativo	Un azionista al 5% o più in una categoria di azioni Euronext Growth Milan (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel Testo Unico della Finanza. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite nel patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'**emittente Euronext Growth Milan.** Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, anche un azionista al 5% sulla base delle azioni ordinarie.
Borsa Italiana	**Borsa Italiana** Spa.
cambiamento sostanziale	Indica il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette ai sensi della **Disciplina sulla Trasparenza**.
comunicare/comunicato/comunicazione	L'invio di un annuncio tramite uno **SDIR** per la diffusione al pubblico.

Consob	L'Autorità italiana Competente – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
corrispettivi Euronext Growth Milan	I corrispettivi che l'**emittente Euronext Growth Milan** deve pagare a **Borsa Italiana** per l'**ammissione** e per le negoziazioni, come pubblicati nella price list e successivamente aggiornati da **Borsa Italiana**.
dichiarazione del Euronext Growth Advisor	L'ultima versione della dichiarazione così come prevista nel **Regolamento Euronext Growth Milan per i Euronext Growth Advisor s**.
dipendente rilevante	Qualunque dipendente dell'**emittente Euronext Growth Milan**, sue controllate o controllanti che, ai fini dell'articolo 7, insieme con i componenti della relativa **famiglia**, possiede, direttamente o indirettamente, una **partecipazione**, direttamente o indirettamente, dello 0,5% o più di una categoria di **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** (escluse le azioni proprie).

disciplina sulla Trasparenza	La normativa in tema di Trasparenza e di Informativa pubblicata nel Testo Unico della Finanza e nei Regolamenti Consob, così come aggiornata. Ai fini del presente Regolamento, la normativa in tema di Trasparenza e di Informativa – che si applica alle sole società **quotate**, si considera applicabile anche agli **emittenti Euronext Growth Milan** limitatamente alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-*bis* del Testo Unico della Finanza.
disposizioni di attuazione	Si intendono le disposizioni di attuazione pubblicate da **Borsa Italiana** che formano parte integrante del presente Regolamento.
Documento informativo	Il documento prodotto ai sensi dell'articolo 14 nel caso di reverse take-over. Esso deve contenere tutti gli elementi informativi utili per valutare l'entità risultante dall'operazione e i termini dell'operazione di reverse take-over. A tal fine può essere fatto riferimento ai contenuti del documento di ammissione.
documento di ammissione	Il documento prodotto ai sensi degli articoli 3 o 27.
domanda di ammissione	L'ultima versione pubblicata del modello di domanda standard, che deve essere completato dall'emittente ai sensi dell'articolo 5.

emittente Euronext Growth Milan	L'emittente avente una categoria di strumenti finanziari **ammessi** all'**Euronext Growth Milan**.
Emittente quotato su un Mercato Designato	L'emittente le cui azioni sono state negoziate in un **Mercato Designato** negli ultimi 18 mesi prima di chiedere l'ammissione su **Euronext Growth Milan**, che possieda una capitalizzazione di mercato di almeno 10 milioni €.
FIA	Indicano il fondo comune investimento mobiliare o immobiliare, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

flottante/diffusi fra il pubblico

Nel computo della percentuale:

(a) non si tiene conto delle **partecipazioni** di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up);

(b) non si tiene conto delle **partecipazioni** pari o superiori al 5%. **Borsa Italiana** si riserva di tenere conto di tali **partecipazioni** su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati nella **disciplina sulla Trasparenza**; si considera il numero di azioni della categoria per la quale si richiede l'ammissione.

(c) si tiene conto delle partecipazioni pari o superiori al 5% detenute da investitori istituzionali e dal patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. N. 34/2020, salvo che si tratti di partecipazioni di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up).

giorni di mercato aperto

I giorni in cui **Borsa Italiana** è aperta.

indici di rilevanza

I test individuati nella Scheda Tre che vengono utilizzati per determinare i casi in cui gli articoli 12, 14 e 15 trovano applicazione.

Investitori istituzionali

Si intendono i soggetti di cui all'Allegato II, categoria I, 1) della direttiva Mifid 2014/65/UE.

Investitori professionali	Si intendono i soggetti di cui all'Allegato II, parte 1 e 2 della direttiva Mifid 2014/65/UE
Manuale delle negoziazioni	Il Manuale **Euronext Growth Milan** che disciplina l'attività di negoziazione sul mercato **Euronext Growth Milan** pubblicato da **Borsa Italiana** e successive modificazioni e integrazioni.
Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni	La versione più recente pubblicata da **Borsa Italiana** così chiamato per **Euronext Growth Milan**.
Mercato Designato	Per **Mercato Designato** si intende qualsiasi Mercato Regolamentato o Mercato di Crescita per le PMI, di tipo azionario; i mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza o i Mercati Regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario[2] a condizione che al momento dell'ammissione iniziale alla negoziazione sia prevista la pubblicazione di informazioni almeno equivalenti a quelle indicate dall'articolo 33, comma 3 lettera c) della direttiva 2014/65. Tale valutazione di equivalenza è effettuata da **Borsa Italiana**.
Mercati di Crescita per le PMI	Si intendono i mercati registrati ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65.
Euronext Growth Advisor	Un adviser il cui nome appare nel **registro**.
normativa Prospetto	Le norme sul Prospetto così come contenute nel Testo Unico della Finanza e nei regolamenti Consob.
Operatore	Il soggetto ammesso alle negoziazioni da **Borsa Italiana** nel **mercato Euronext Growth Milan**.

[2] Questo in quanto la decisione di equivalenza presuppone che il quadro giuridico e di vigilanza applicabile al mercato soddisfa almeno le condizioni di cui all'articolo 23 MIFIR e all'articolo 25, comma 4 MIFID II. Si fa riferimento ad esempio alla decisione di equivalenza che riguarda i mercati americani, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2320&from=EN

Partecipazione	La partecipazione nell'**emittente Euronext Growth Milan** come definita e in base alle soglie di rilevanza individuate nella **Disciplina sulla Trasparenza**.
Parti correlate e operazioni con parti correlate	I soggetti e le operazioni definiti come nell'Allegato 1 delle Disposizioni Euronext Growth Milan in materia di parti correlate.
politica di investimento	La **politica** che una **SPAC** deve perseguire in materia di investimenti. La **politica** deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentirne la valutazione e, ove applicabile, comprendere il significato di qualsiasi cambiamento proposto alla stessa. Deve contenere come minimo il tipo di settore (o settori) di business, l'area geografica (o aree geografiche) e il tipo di attività o società nelle quali può investire e per quanto tempo la **SPAC** può continuare ad esistere prima di fare un investimento e/o prima di dover procedere al rimborso dei conferimenti agli **azionisti**.
SPAC	Una società costituita con lo scopo di acquisizione di un business specifico (nota come Special Purpose Acquisition Company o **SPAC**)
Principi contabili internazionali o IAS/IFRS	Gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

prodotto finanziario collegato	Ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno **strumento finanziario Euronext Growth Milan** o uno strumento finanziario che sia **ammesso**.
Prospetto	Un Prospetto, incluso il prospetto **di emissione EU della** ~~per la~~ crescita di cui all'articolo 15 **bis** del Regolamento (UE) 2017/1129, preparato e pubblicato ai sensi della Normativa Prospetto.
QUiCK	Indica il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUiCK** da utilizzare per l'**ammissione** sull'**Euronext Growth Milan**.
Quotato	Lo strumento finanziario ammesso alle negoziazioni su un Mercato Regolamentato.
Registro	La versione più aggiornata del **registro** dei **Euronext Growth Advisors** tenuta da **Borsa Italiana.** Il **registro** ufficiale è tenuto da **Borsa Italiana.**
Regolamenti Consob	I Regolamenti degli Emittenti, degli Intermediari e dei Mercati come approvati da **Consob**.
Regolamento degli operatori	Il Regolamento Euronext Growth Milan che disciplina la partecipazione degli operatori al mercato.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento Euronext Growth Milan degli Emittenti pubblicato da **Borsa Italiana** e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Euronext Growth Advisors	Il Regolamento Euronext Growth Milan dei Euronext Growth Advisors pubblicato da **Borsa Italiana** e successive modificazioni e integrazioni.

Revisore legale o società di revisione legale	Un soggetto iscritto nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2 del del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile valutata dal **Euronext Growth Advisor**.
revoca/revocato/revocare	La **revoca** degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** disposta con un **Avviso**.
Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR	Un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico.
Segmento professionale	Indica il segmento del mercato **Euronext Growth Milan** accessibile solo ad **investitori professionali**.
soggetto	Un individuo, società, partnership, associazione professionale, trust o altra entità così come lo richiede il contesto.
soggetto autorizzato	Un **soggetto** che, ai sensi della disciplina comunitaria o in base al diritto vigente in Italia, è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento in Italia.
sottoposto a revisione legale	Corredato da un giudizio espresso da un revisore legale o una società di revisione legale.
specialista incaricato	L'**operatore** che, su incarico dell'**emittente**, si impegna a sostenere la liquidità degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** e a produrre o far produrre ricerche.

strumenti finanziari Euronext Growth Milan	Strumenti finanziari dell'**emittente Euronext Growth Milan** che sono stati **ammessi**. Non possono essere ammesse categorie di **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** dotati di tale diritto non sono già ammessi ovvero non sono oggetto di contestuale ammissione.
Warrant	strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati.

Parte seconda – Linee guida

Idoneità per Euronext Growth Milan

Articolo 1: Euronext Growth Advisor

L'**Euronext Growth Advisor** deve essere autorizzato da **Borsa Italiana**. La versione ufficiale del **registro** dei **Euronext Growth Advisor** autorizzati è tenuta da **Borsa Italiana;** copia del **registro** è disponibile sul sito Internet di **Borsa Italiana**, all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

L'**emittente Euronext Growth Milan** può avvalersi dell'assistenza di un solo **Euronext Growth Advisor** alla volta.

Qualora l'**emittente Euronext Growth Milan** debba **comunicare** la cessazione del rapporto con il proprio **Euronext Growth Advisor**, deve preventivamente contattare **Borsa Italiana.** Qualora non sia stato nominato un nuovo **Euronext Growth Advisor**, Borsa Italiana può disporre la sospensione dello strumento finanziario a decorrere da tale **comunicazione**.

In caso di cessazione del **Euronext Growth Advisor** per cause indipendenti dall'**emittente Euronext Growth Milan**, le negoziazioni continueranno senza soluzione di continuità purché lo stesso continui ad assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento. L'**emittente Euronext Growth Milan** dovrà incaricare un nuovo Euronext Growth Advisor entro il termine indicato da Borsa Italiana con proprio Avviso, diversamente, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni.

In ogni caso in cui venga nominato un nuovo **Euronext Growth Advisor**, l'**emittente Euronext Growth Milan** deve effettuare la **comunicazione** prevista dall'articolo 17. Prima dell'efficacia della nomina, l'**Euronext Growth Advisor** subentrante deve rilasciare a **Borsa Italiana** una **dichiarazione del Euronext Growth Advisor** ai sensi del **Regolamento Euronext Growth Advisor s** scheda 2 sezione C. Ai fini del suddetto rilascio, l'**Euronext Growth Advisor** uscente fornisce a **Borsa Italiana** e al **Euronext Growth Advisor** subentrante informazioni in merito alle circostanze e alle ragioni alla base della cessazione del rapporto che possono essere rilevanti per l'assunzione dell'incarico.

A seguito della cessazione del rapporto con il proprio **Euronext Growth Advisor** , **Borsa Italiana**, a sua discrezione, tenuto conto delle circostanze e delle ragioni alla base della cessazione del rapporto – come comunicate a Borsa Italiana dal **Euronext Growth Advisor** ai sensi dell'articolo 17 del **Regolamento Euronext Growth Advisor s** – può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, apposite modalità di negoziazione per gli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** definendo il relativo periodo di negoziazione. In tal caso la revoca dalle negoziazioni verrà disposta al termine del periodo di negoziazione stabilito da **Borsa Italiana**.

L'articolo 1 del Regolamento, così come le successive previsioni del Regolamento che fanno riferimento al ruolo del **Euronext Growth Advisor** , non si applicano all'emittente che intenda procedere esclusivamente all'emissione sull'Euronext Growth Milan di warrant e/o obbligazioni convertibili aventi come sottostante azioni quotate su un mercato regolamentato europeo. A tale emittente si applicheranno soltanto le pertinenti previsioni in materia di ammissione alle negoziazioni (*i.e.* gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 36, 37, e 38 e le relative Linee Guida), di obblighi successivi (*i.e.* gli articoli 10, 17, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, e le relative Linee Guida) e di procedure di accertamento delle violazioni del Regolamento (articoli 41, 44 e 45), in quanto compatibili con la natura degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni.

Domanda di ammissione sull'Euronext Growth Milan

Articolo 2: Comunicazione di pre-ammissione

Prima della comunicazione di pre-ammissione, in caso di società già quotate o contestualmente ammesse alle negoziazioni su un altro mercato, l'**emittente Euronext Growth Milan** e l'**Euronext Growth Advisor** illustrano preventivamente a **Borsa Italiana** se sussistono ambiti di sovrapposizione tra gli adempimenti previsti dai due mercati, sia in fase di ammissione che successivamente all'ammissione alle negoziazioni, al fine di definire il regime applicabile in un'ottica di pieno coordinamento e rispetto di entrambe le discipline.

In via generale, continueranno ad applicarsi entrambi i regimi (sia quello già applicabile all'emittente, se società quotata, o che verrà applicato per effetto della contestuale ammissione su un altro mercato, che quello derivante dalla quotazione su **Euronext Growth Milan**) salvo diverso accordo con Borsa Italiana. In ogni caso, **Borsa Italiana** darà evidenza del regime applicabile nell'**Avviso** relativo all'ammissione.

Laddove la società richiedente l'ammissione su **Euronext Growth Milan** sia incorporata all'estero e sia già quotata (o chieda contestualmente l'ammissione alle negoziazioni) su mercati regolamentati europei o su Mercati di Crescita per le PMI dello Stato di incorporazione, si ritiene che le esigenze informative per gli investitori, per quanto riguarda gli obblighi di diffusione delle informazioni previste dalla normativa in materia di abusi di mercato prevista dal Regolamento (UE) 596/2014, siano già assicurate dalla normativa comunitaria applicabile e dalla regolamentazione del Growth Market di cui alla direttiva Mifid 2014/65/UE e gli elementi di attenzione su tali aspetti riguarderanno la necessità di assicurare la comunicazione in lingua italiana o in altra lingua generalmente accettata dalla comunità finanziaria oltre che il flusso informativo nei confronti di **Borsa Italiana** attraverso uno SDIR.

Ogni altro aspetto (informativo e non) sarà oggetto di valutazione specifica. In ogni caso si richiede da parte dell'emittente **Euronext Growth Milan** l'adozione di uno SDIR italiano e la presenza di un operatore specialista ai sensi dell'articolo 35 lettera a) del Regolamento Emittenti. Si applicano inoltre le Procedure per le Operazioni sul capitale e le relative procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni e del Regolamento degli operatori e delle negoziazioni.

Nel caso di passaggio dal **Segmento Professionale** al mercato **Euronext Growth Milan** aperto agli investitori al dettaglio, non sono richiesti la comunicazione di pre-

ammissione e il documento di ammissione. La domanda di ammissione è sostituita da una richiesta di passaggio sottoscritta dal legale rappresentante. Laddove in sede di ammissione sul **Segmento Professionale** sia stata rilasciata la dichiarazione sul circolante qualificata, l'emittente Euronext Growth Milan che chiede il passaggio deve rilasciare unicamente una dichiarazione relativa a un periodo di 12 mesi conforme con la lettera d, primo paragrafo della Scheda Due del presente Regolamento e verificata dal Euronext Growth Advisor ai sensi di quanto previsto dall'AA2. Laddove, durante la permanenza nel Segmento Professionale, l'emittente **Euronext Growth Milan** abbia realizzato una o più operazioni di reverse take-over in deroga al regime ordinario sulla base di autorizzazione assembleare assunta con il meccanismo di "whitewash" descritto nella Linea Guida all'articolo 14, in caso di passaggio dal **Segmento Professionale** al mercato **Euronext Growth Milan** aperto agli investitori al dettaglio si applica il regime ordinario di ammissione.

La comunicazione deve essere inviata dal **Euronext Growth Advisor** a **Borsa Italiana** attraverso **QUiCK,** il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUiCK**.

Borsa Italiana provvederà alla sua **comunicazione** tramite uno **SDIR.**

Il comunicato è distribuito al pubblico da uno **SDIR** con l'intestazione "**Euronext Growth Milan**".

Articolo 3: Documento di ammissione

Se in qualsiasi momento dopo che è stato presentato il **documento di ammissione** e prima della data di **ammissione** sorgono o vengono rilevati nuovi fatti rilevanti, errori o imprecisioni relativamente alle informazioni contenute nel **documento di ammissione**, deve essere presentato un **documento di ammissione** supplementare contenente i dettagli dei nuovi fatti, errori o imprecisioni in conformità con le relative parti della Scheda Due.
Qualora l'emittente abbia predisposto un Prospetto ai sensi della **normativa Prospetto** l'emittente non è tenuto a predisporre anche un documento di ammissione. Devono essere in ogni caso fornite le informazioni di cui alle lettere da c) a i) della Scheda 2 del presente Regolamento. Per chiarezza si precisa che, laddove il **documento di ammissione** sia costituito da un **Prospetto**, gli eventuali supplementi devono rispettare la **normativa Prospetto**.

Con riferimento all'ultimo bilancio, laddove esistente, che deve essere allegato al **documento di ammissione**, qualora la data di chiusura sia anteriore di oltre 9 mesi alla data di ammissione, devono essere allegati al **documento di ammissione** situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, di esercizio o consolidati, - redatti secondo gli schemi vigenti per gli emittenti quotati, corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso.

Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre:

- il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della **domanda di ammissione**;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;

I bilanci annuali di esercizio e/o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione legale completa. Tali documenti pro-forma devono essere accompagnati dalla relazione di un revisore legale o della società di revisione legale contenente un'attestazione redatta in applicazione dei migliori standard internazionali di riferimento.
Qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e l'ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovrà essere predisposto: un conto economico infra-annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra-annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le modifiche siano avvenute successivamente a tale semestre. Tali documenti infra-annuali pro-forma devono essere accompagnati dalla relazione di un revisore legale o della società di revisione legale contenente un'attestazione redatta in applicazione dei migliori standard internazionali di riferimento.

Limitatamente all'ultimo bilancio annuale e, ove predisposti, all'ultima situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali, la redazione deve avvenire su base consolidata.

Il **documento di ammissione** e i documenti ad esso allegati sono messi a disposizione del pubblico presso l'emittente e sul suo sito Internet.

Articolo 5: Documentazione di ammissione

La **domanda di ammissione**, il pagamento dei **corrispettivi Euronext Growth Milan**, la **dichiarazione del Euronext Growth Advisor** e il **documento di ammissione,** nonché i documenti contabili ad esso allegati devono essere inviati **a Borsa Italiana** dal **Euronext Growth Advisor** attraverso **QUiCK**, il servizio telematico organizzato e gestito da **Borsa Italiana** in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio **QUiCK.**

Nel caso in cui un **emittente Euronext Growth Milan** deliberi la fusione in una società dallo stesso controllata che sia priva di attività significative ovvero che sia inclusa nel perimetro di consolidamento e quest'ultima presenti domanda di ammissione alle negoziazioni, **Borsa Italiana** può, su richiesta della società medesima e del **Euronext Growth Advisor** , autorizzare l'omissione, in tutto o in parte, del documento di ammissione, della dichiarazione del **Euronext Growth Advisor** e/o della domanda di ammissione, laddove non ritenga possa essere pregiudicata la tutela degli investitori.

Articolo 6: Ammissione all'Euronext Growth Milan

Ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi è necessaria l'esistenza di un **flottante** minimo. Tale condizione si presume realizzata quando le azioni sono ripartite presso gli investitori per almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza per effetto di un collocamento da effettuarsi per il tramite del proprio **Euronext Growth Advisor** e/o di un altro **Euronext Growth Advisor** iscritto nel registro. L'**Euronext Growth Advisor** assume la responsabilità del collocamento e può avvalersi di eventuali ulteriori soggetti da esso incaricati. Nel caso di utilizzo della modalità di distribuzione mediante il mercato di cui all'articolo 9-bis, la quota parte del collocamento realizzata con tale modalità potrà essere effettuata per il tramite di un operatore ammesso alle negoziazioni, che, al termine della distribuzione, ne comunicherà i risultati all'Euronext Growth Advisor responsabile del collocamento. Ai fini del monitoraggio del mercato, l'**Euronext Growth Advisor** responsabile del collocamento invia a **Borsa Italiana** la ricerca predisposta o fatta predisporre a supporto del collocamento stesso.

Salvo il caso in cui l'emittente Euronext Growth Milan presenti domanda di ammissione nel Segmento Professionale, il collocamento deve avvenire contestualmente o in prossimità dell'**ammissione** alle negoziazioni sul Mercato. L'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta che si considera realizzato quando le azioni sono state sottoscritte o acquistate da almeno 5 **investitori istituzionali.**

Il flottante minimo del 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza deve essere sottoscritto almeno per il 7,5% da minimo 5 investitori istituzionali.

L'espressione "in prossimità dell'**ammissione**" fa riferimento di regola a un periodo temporale non superiore a 2 mesi.

Nel caso in cui l'**emittente Euronext Growth Milan** presenti domanda di ammissione nel **Segmento Professionale**, il flottante minimo del 10% del capitale deve essere ripartito fra almeno 5 investitori non parti correlate né dipendenti della società o del gruppo, anche non aventi natura istituzionale o professionale. Ai fini della formazione del flottante non è richiesto che sia effettuato un collocamento. Tuttavia, laddove il requisito del flottante minimo venga rispettato per effetto di un collocamento contestuale o in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni, è necessario che venga effettuato per il tramite del proprio Euronext Growth Advisor e/o di un altro Euronext Growth Advisor iscritto nel registro.

Laddove il flottante minimo sia inferiore al 10% del capitale ma comunque superiore o uguale al 2% del capitale o il numero minimo di investitori non sia assicurato oppure gli investitori siano parti correlate o dipendenti della società o del gruppo, Borsa Italiana contestualmente all'ammissione dell'**emittente Euronext Growth Milan** alle negoziazioni dispone la sospensione delle stesse fino a quando il requisito del flottante nei termini previsti per il **Segmento Professionale** venga pienamente rispettato. Trascorsi due anni senza che tale requisito venga soddisfatto, **Borsa Italiana** dispone la revoca dalle negoziazioni.

Borsa Italiana, ai fini della sussistenza del requisito del flottante delle azioni per le quali si chiede l'ammissione, può tenere conto delle azioni che derivano dall'esercizio di diritti di opzione e/o dalla conversione di obbligazioni convertibili.

Laddove, per effetto del collocamento, le azioni siano state sottoscritte solo dal numero minimo di **investitori istituzionali** richiesto, ciascuna di tali sottoscrizioni non deve essere di importo esiguo o comunque irrisorio ossia non deve essere meramente finalizzata al rispetto della soglia minima prevista dalle linee guida in tema di **flottante** minimo. Fatte salve le relative specificità, tale condizione deve essere rispettata anche per le ammissioni alle negoziazioni sul **Segmento Professionale**.

Nei casi di:

a) emittenti con azionariato sufficientemente distribuito,

b) emittenti con investitori istituzionali presenti nell'azionariato,

c) ammissione tramite offerta al pubblico assistita da un prospetto informativo,

d) operazioni straordinarie che coinvolgono emittenti già quotati,

deroghe al requisito del flottante minimo da realizzarsi tramite collocamento saranno valutate da Borsa Italiana insieme con l'Euronext Growth Advisor. In tutti i casi in cui l'ammissione preveda un collocamento, resta fermo il requisito relativo al numero minimo di investitori istituzionali, tenendo conto anche dei soggetti già presenti nell'azionariato.

Del pari, in caso di elevata presunta capitalizzazione, deroghe alla misura del 10% saranno valutate da **Borsa Italiana** insieme con l'**Euronext Growth Advisor**.

Fermo restando la soglia del 10% in tema di **flottante** minimo (almeno 7,5% detenuto da minimo 5 investitori istituzionali in caso di trasferimento dal **Segmento Professionale** al mercato Euronext Growth Milan, l'**Euronext Growth Advisor** concorda con **Borsa Italiana** le modalità per creare il **flottante** necessario ai sensi della presente linea guida.

Si vedano inoltre gli articoli 32 e 33 (con riferimento alla libera negoziabilità)

La comunicazione al pubblico dell'avvenuta ammissione avviene tramite **Avviso** diffuso tramite uno **SDIR** con intestazione "**Euronext Growth Milan**".

6-bis. Obblighi in tema di governo societario e offerta pubblica di acquisto

Nel caso di società controllate da altre società già quotate, si considera appropriato evitare l'attribuzione ad amministratori esecutivi o dirigenti del gruppo della controllante di deleghe operative nel gruppo dell'emittente e viceversa. Parimenti, è appropriato limitare le eventuali sovrapposizioni tra i membri dei consigli di amministrazione del gruppo della società emittente e del gruppo della controllante. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche a situazioni di soggezione ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di Emittente Euronext Growth Milan avente la sede legale all'estero, le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda 6 da inserire a statuto possono essere modificate nei limiti resi necessari dal diritto estero applicabile, previa consultazione con Borsa Italiana.

In merito al rinvio all'articolo 106, commi 2-bis e 4, del TUF contenuto nell'art. 6-bis si precisa che, nell'ambito delle offerte obbligatorie ai sensi del Regolamento Emittenti, e quindi aventi ad oggetto titoli ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, il riferimento ai "*titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta* [che] *non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato*" (comma 2-bis) va inteso

come riferito anche ai titoli che non siano ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato Euronext Growth Milan o su un **Mercato di Crescita per le PMI** che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori; nello stesso senso, nell'ambito delle offerte preventive totalitarie ai sensi del Regolamento Emittenti, il riferimento ai "*titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario*" (comma 4) va inteso come riferito anche ai titoli che siano ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato Euronext Growth Milan o su un **Mercato di Crescita per le PMI** che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori. **Borsa Italiana** determinerà l'equivalenza sulla base della verifica dell'applicabilità, nel mercato e per i titoli in oggetto, di una disciplina per l'offerta pubblica obbligatoria in caso di *change of control*.

L'**emittente Euronext Growth Milan** ammesso nel **Segmento Professionale** non è tenuto alla nomina di un amministratore indipendente né di un *investor relations manager*.

Condizioni di ammissione per gli emittenti

Articolo 7: Lock-in per nuovi business

Gli **emittenti Euronext Growth Milan** devono istituire, attraverso accordi contrattuali, appropriati meccanismi al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 7.

Borsa Italiana non richiede che un **azionista rilevante** sia soggetto a lock-in ai sensi dell'articolo 7 qualora esso sia diventato **azionista rilevante** al momento dell'**ammissione** di un **emittente sull'Euronext Growth Milan** a un prezzo noto, per esempio in occasione di un'offerta al pubblico.

Articolo 8: SPAC

La **politica di investimento** deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da essere chiara e specifica. La **politica di investimento** deve essere descritta nel **documento di ammissione** e in ogni successiva relazione relativa alla **politica di investimento**, ad esempio in base agli articoli 8,14 o 15. La **politica di investimento** deve essere regolarmente **comunicata** e almeno descritta nei bilanci o nei rendiconti annuali della **SPAC**.

La relazione da sottoporre all'assemblea degli azionisti al fine di ottenere l'approvazione ad una modifica della **politica di investimento** deve contenere informazioni adeguate sulla **politica di investimento** attuale e su quella proposta, sulle ragioni e sulle prevedibili conseguenze di ogni cambiamento proposto.

Nella valutazione di cosa costituisce un cambiamento sostanziale della **politica di investimento** pubblicata, occorre considerare l'effetto globale di tutti i cambiamenti fatti a partire dall'ultima approvazione della **politica di investimento** da parte degli azionisti, o in mancanza di approvazione, dalla data di **ammissione**. Qualsiasi cambiamento sostanziale di punti specifici delineati nella definizione di **politica di investimento** è idoneo a integrare un cambiamento sostanziale che richiede l'approvazione degli **azionisti**.

Nel valutare se una **SPAC** abbia dato attuazione o meno alla propria **politica di investimento, Borsa Italiana** considera rilevante a tal fine che la **SPAC** abbia investito una porzione sostanziale (di solito almeno superiore al 50%) di tutti i propri fondi disponibili, inclusi i fondi derivanti da contratti di finanziamento, in conformità alla propria **politica di investimento**.

Ogniqualvolta sia richiesto dal presente Regolamento di ottenere la preventiva approvazione della **politica di investimento** da parte degli **azionisti,** se tale approvazione degli **azionisti** non è ottenuta, l'**emittente Euronext Growth Milan** sarà tenuto a proporre modifiche alla propria **politica di investimento** e ad ottenere l'approvazione di dette modifiche da parte degli **azionisti**, al più presto possibile. Se anche in questa occasione l'approvazione non è ottenuta, si deve valutare se procedere al rimborso dei conferimenti o ad un'altra azione con simili effetti risolutivi. L'**Euronext Growth Advisor** deve informare **Borsa Italiana** qualora si verificasse tale eventualità. Per evitare ogni dubbio, si precisa che nei casi in cui non sia ottenuta l'approvazione delle modifiche alla **politica di investimento** da parte degli **azionisti,** la **politica di investimento** esistente continuerà ad avere efficacia.

Articolo 9: Ulteriori condizioni

Borsa Italiana nel caso in cui subordini l'ammissione a ulteriori condizioni, ai sensi dell'articolo 9, stabilisce i tempi di risposta (di norma non più di 10 **giorni di mercato aperto)**. Alla fine di tale periodo, l'**Euronext Growth Advisor** dovrà decidere se e quando procedere e darne comunicazione a **Borsa Italiana**.

Borsa Italiana potrà rifiutare l'**ammissione**, per esempio, se reputa che in considerazione del **flottante** o delle caratteristiche dello strumento finanziario non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

Principi di informativa

Articolo 10: Principi di informativa

L'**emittente Euronext Growth Milan** assolve gli obblighi di diffusione delle informazioni previste dal **Regolamento Emittenti** e dalla disciplina comunitaria ad esso applicabile (ad esempio la normativa in materia di abusi di mercato prevista dal Regolamento (UE) 596/2014).

Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Emittente e l'**Euronext Growth Advisor** danno preavviso, a mezzo telefono, a **Borsa Italiana** allo scopo di consentire a quest'ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull'andamento delle negoziazioni. In ogni caso, il preavviso deve essere congruo tenuto conto dell'oggetto della comunicazione e deve essere idoneo a consentire a Borsa Italiana di valutare congiuntamente con l'Emittente con la dovuta ponderazione i possibili interventi sul mercato.

Informativa sulle operazioni societarie

Articolo 14: Reverse take-overs

Il **documento informativo** deve essere reso disponibile al pubblico ai sensi dell'articolo 26.

A seguito della convocazione dell'assemblea per l'approvazione di un reverso take-over, i relativi strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** saranno sospesi da **Borsa Italiana** qualora l'emittente **Euronext Growth Milan** non abbia pubblicato il documento informativo accompagnato dalle correlate attestazioni dell'emittente e del **Euronext Growth Advisor** almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

A seguito dell'approvazione del reverso take-over da parte dell'assemblea, i relativi strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** saranno sospesi da **Borsa Italiana** se, prima dell'efficacia del reverse take-over, l'**emittente Euronext Growth Milan** e l'**Euronext Growth Advisor** non abbiano ancora rilasciato le ulteriori attestazioni a **Borsa Italiana** e l'**emittente Euronext Growth Milan** non abbia conseguentemente pubblicato un comunicato relativo a tale rilascio.

Nel caso in cui oggetto dell'acquisizione sia un altro **Emittente Euronext Growth Milan** o un emittente con azioni quotate, troveranno applicazione soltanto i requisiti previsti dall'articolo 14, secondo capoverso, primo punto (approvazione assembleare) e secondo punto (contenuti minimi della comunicazione senza indugio al mercato dell'operazione).

L'emittente **Euronext Growth Milan** ammesso nel **Segmento Professionale** può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione di un'operazione di reverse takeover di derogare, in tutto o in parte, al regime ordinario - fatti in ogni caso salvi i requisiti previsti dall'articolo 14, secondo capoverso, primo punto (approvazione assembleare) e secondo punto (contenuti minimi della comunicazione senza indugio al mercato dell'operazione) -, a condizione che l'assemblea autorizzi la deroga anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente Euronext Growth Milan, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% dei diritti di voto (c.d. meccanismo di "whitewash").

Articolo 15: Cambiamenti sostanziali del business

L'approvazione degli azionisti per una cessione o per qualsiasi altra operazione ai sensi dell'art. 15 può non essere richiesta qualora tale operazione sia il risultato di un procedimento di insolvenza dell'emittente. L'**emittente Euronext Growth Milan** deve comunque richiedere l'assenso degli **azionisti** per l'approvazione della **politica di investimento**. **Borsa Italiana** deve essere consultata in anticipo in tali circostanze.

L'**Euronext Growth Advisor** deve informare **Borsa Italiana** quando un **emittente Euronext Growth Milan** per il quale opera procede alla cessione di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo.

Quando una società diventa una **società di investimento** ai sensi dell'articolo 15 e tale società non effettui un'acquisizione(i) che costituisca un reverse take-over ai sensi dell'articolo 14 o non dia altrimenti attuazione alla propria **politica di investimento** entro il termine di 12 mesi, in conformità alla disposizione stessa, **Borsa Italiana** disporrà la sospensione dell'**emittente Euronext Growth Milan**, ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 16: Aggregazione delle operazioni

Borsa Italiana considera "un coinvolgimento rilevante in attività di business o in più attività che non formano parte delle attività principali dell'**emittente Euronext Growth Milan**" qualora cumulativamente si superi il 100% di uno qualsiasi degli **indici di rilevanza** in un periodo di 12 mesi. **Borsa Italiana** deve essere consultata in caso di dubbi.

Informazioni varie

Articolo 17: Informazioni varie

(a) Qualora l'**emittente Euronext Growth Milan** debba **comunicare** la cessazione del rapporto con il proprio **Euronext Growth Advisor** deve prima prendere contatto con **Borsa Italiana** in modo che, qualora non sia stato nominato l'**Euronext Growth Advisor** sostitutivo, possa essere disposta la sospensione di cui all'articolo 1 in coincidenza con il **comunicato**.

(b) Qualora l'**emittente Euronext Growth Milan** modifichi la propria denominazione sociale, deve inviare a **Borsa Italiana** una copia della documentazione relativa al cambiamento di denominazione sociale.

(c) Le informazioni che devono essere sottoposte a **Borsa Italiana** devono essere inviate per e-mail a egm.doc@borsaitaliana.it.

(d) Le **comunicazioni** in relazione alle negoziazioni degli **strumenti finanziari dell'emittente Euronext Growth Milan** su ogni altro mercato o piattaforma di trading devono includere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di trading (inclusi segmenti, comparti o simili) e sugli strumenti finanziari a cui si riferisce.

(e) Al fine di rispettare le disposizioni in tema di informativa sui **cambiamenti sostanziali**, l'**emittente Euronext Growth Milan** deve assicurarsi, per quanto possibile, che gli **azionisti significativi comunichino** ogni **cambiamento sostanziale** della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla **disciplina sulla Trasparenza**.

(f) L'informativa sull'esercizio dei diritti è richiesta in conformità al regolamento Consob in materia di emittenti e consiste, per esempio, nell'avviso di convocazione assembleare.

Relazioni semestrali e bilanci annuali

Articoli 18 e 19: Relazioni semestrali e bilanci/rendiconti annuali[3]

Qualora la relazione semestrale sia stata sottoposta a **revisione legale** essa deve contenere una specifica indicazione sul punto.

In relazione all'articolo 18, il periodo contabile con riferimento al quale le informazioni finanziarie sono state rese pubbliche nel **documento di ammissione** può essere il

[3] **Le modifiche relative al regime** di pubblicazione dei bilanci e delle semestrali si applicano a partire dalle relazioni finanziarie che chiudono al 31 dicembre 2020 o successivamente a tale data

periodo finanziario della principale società controllata dell'**emittente Euronext Growth Milan**, per esempio qualora l'**emittente Euronext Growth Milan** sia una holding. L'**Euronext Growth Advisor** deve contattare **Borsa Italiana** in caso di incertezza riguardo il calendario di riferimento di cui al presente Regolamento.

Il termine per la pubblicazione da parte dell'**emittente Euronext Growth Milan** dell'informazione finanziaria periodica deve tener conto di ogni previsione del **Codice Civile** e/o della disciplina di settore di volta in volta applicabile che preveda una tempistica differente.

Borsa Italiana sospenderà l'**emittente Euronext Growth Milan** che sia in ritardo nella pubblicazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato o del rendiconto annuale sottoposti a revisione legale, nonché delle relazioni semestrali. La sospensione opererà anche nel caso in cui l'**emittente Euronext Growth Milan** abbia comunicato al mercato una tempistica di approvazione dei suddetti documenti contabili non compatibile con i relativi termini regolamentari di pubblicazione.

Qualora l'**emittente Euronext Growth Milan** desideri cambiare il proprio periodo contabile di riferimento, sentito il suo **Euronext Growth Advisor ,** l'**emittente Euronext Growth Milan** deve contattare preventivamente **Borsa Italiana** al fine di discutere il nuovo periodo contabile di riferimento.

La scelta dei principi contabili dovrebbe essere implementata con coerenza e ogni cambiamento dagli standard contabili relativi ad un particolare **emittente Euronext Growth Milan** dovrebbe essere effettuato solo dopo aver sentito **Borsa Italiana**.

L'**Emittente Euronext Growth Milan** non può avvalersi dei casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 127/91 escluso il comma 3bis.

Richiesta e Diffusione delle informazioni

Articolo 22: Fornitura e diffusione dell'informazione

L'**emittente Euronext Growth Milan** deve usare la necessaria competenza e accuratezza al fine di assicurare che le informazioni fornite a **Borsa Italiana** ai sensi di questo articolo siano corrette, complete e non fuorvianti.

Nel caso in cui l'**emittente Euronext Growth Milan** si accorga successivamente che le informazioni fornite non soddisfano questo requisito, l'**emittente Euronext Growth Milan** deve informare **Borsa Italiana** al più presto possibile.

Tutte le comunicazioni tra **Borsa Italiana** e l'**emittente Euronext Growth Milan** sono confidenziali per **Borsa Italiana** e per l'**Euronext Growth Advisor** e non saranno rese pubbliche senza il consenso di **Borsa Italiana**, salvo che ad appropriati consulenti dell'**emittente Euronext Growth Milan** ovvero laddove le informazioni vengano richieste da un'autorità pubblica.

Operazioni sul capitale

Articoli 24 e 25: Operazioni sul capitale

I termini per l'esecuzione delle operazioni sul capitale sono fissati nelle Procedure per le Operazioni sul capitale, pubblicate sul sito di **Borsa Italiana.**

Articolo 25-bis: Operazioni su azioni proprie

Gli acquisti di azioni proprie, anche effettuati da parte di una società controllata devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
Tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma dell'articolo 2357, commi 1 e 2, non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Articolo 26

L'emittente **Euronext Growth Milan** deve **comunicare** l'indirizzo del sito Internet nel quale sono disponibili le informazioni richieste da questo articolo (questa informazione può essere anche inclusa come parte di un altro **comunicato**). L'**emittente Euronext Growth Milan** deve rendere pubblica questa informazione nell'annuncio pre-ammissione previsto dall'articolo 2.

Le informazioni richieste da questo articolo devono essere mantenute aggiornate e deve essere specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate. Le informazioni devono essere facilmente accessibili in una sezione del sito Internet e dovrà essere inserita specifica indicazione che questa informazione viene diffusa in applicazione dell'articolo 26 del Regolamento. Qualsiasi rinvio di un utente ad altre sezioni del sito ovvero ad un altro documento disponibile sul sito stesso deve essere ad una specifica sezione per quella informazione. Pertanto, l'utente non deve in nessun caso inserire criteri di ricerca per poter identificare e visualizzare la specifica informazione.

Il sito internet dove queste informazioni sono disponibili deve essere il sito internet dell'emittente, sebbene sia possibile che il sito sia in *hosting* presso fornitori terzi.

Un **emittente Euronext Growth Milan** dovrà ottenere appropriato parere legale in merito alle modalità di messa a disposizione dei **prospetti**, **documenti di ammissione**, relazioni, o simili informative agli azionisti nel rispetto di questo articolo, in modo tale da non violare nessuna previsione o disposizione di legge applicabile.

La diffusione di informazioni relative alle negoziazioni di **strumenti finanziari** di un **emittente Euronext Growth Milan** su qualsiasi altro mercato o piattaforma di trading deve specificare a quale mercato o piattaforma di trading (ivi incluse le informazioni su eventuali segmenti, comparti o simili) ed a quali strumenti finanziari questa è riferita.

L'espressione "principale paese di operatività" deve essere interpretata come riferita alla collocazione geografica dalla quale l'**emittente Euronext Growth Milan** trae (o intende trarre) la più ampia parte dei propri ricavi ovvero la collocazione geografica dove è (o sarà) ubicata la porzione preponderate delle attività, come è più appropriato in base al business dell'emittente.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, l'**emittente Euronext Growth Milan** invia a **Borsa Italiana** ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari (ivi incluse le relazioni finanziarie) per e-mail al seguente indirizzo: egm.doc@borsaitaliana.it.

Con riguardo alle informazioni (ivi inclusi i comunicati e i documenti) per le quali **Borsa Italiana** ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, **l'emittente Euronext Growth Milan** trasmette tali informazioni mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: egm.doc@borsaitaliana.it.[4]

L'**emittente Euronext Growth Milan** potrà decidere di non pubblicare sul proprio sito web le informazioni trasmesse a **Borsa Italiana** attraverso l'uso del canale elettronico (fornendo evidenza di tale circostanza mediante la pubblicazione di un comunicato e l'indicazione sul proprio sito web inserendovi altresì un collegamento ipertestuale al sito di Borsa Italiana) considerato che le stesse saranno automaticamente messe a disposizione, a titolo gratuito, sul sito web di **Borsa Italiana** per un periodo non inferiore a 5 anni.

Ulteriori emissioni di strumenti finanziari successive all'ammissione

Articolo 31: Responsabilità degli amministratori per la compliance

Senza pregiudizio alle disposizioni contenute in questo articolo, l'**Euronext Growth Advisor** deve specificare nella lettera con la quale gli viene conferito l'incarico, o nel contratto di **Euronext Growth Advisor** con l'**emittente Euronext Growth Milan** per conto del quale opera, indicazioni dettagliate di tutto quello che esso richiede a tale emittente.

Requisiti di permanenza

Articolo 33: Strumenti finanziari che devono essere ammessi

~~[4] L'attivazione del canale elettronico di trasmissione sarà comunicata da Borsa Italiana mediante pubblicazione di apposito Avviso.~~

Qualsiasi variazione riguardante gli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** in emissione richiede che siano presi contatti con **Borsa Italiana** (ad esempio in tema di numero degli strumenti).

Se un **emittente Euronext Growth Milan** sta svolgendo una qualunque operazione sul capitale o emette nuove azioni, il suo **Euronext Growth Advisor** deve contattare **Borsa Italiana** per concordare modalità e tempistica di esecuzione.

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di **warrant**, essi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere riferiti ad azioni di compendio già negoziate su **Euronext Growth Milan** o in un mercato regolamentato europeo oppure oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;
- essere riferite ad azioni di compendio emesse dal medesimo emittente;
- avere delle caratteristiche idonee per consentire una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo dell'azione di compendio;
- essere disciplinati da un regolamento che preveda che: (i) in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei **warrant** siano effettuate rettifiche informate a metodologie di generale accettazione e volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento; (ii) le azioni derivanti dall'esercizio dei **warrant** dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del periodo di esercizio dell'opzione.

Per quanto concerne l'ammissione alle negoziazioni di obbligazioni convertibili, esse devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare sia tale da assicurare che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente. Si applicano, in quanto compatibili, le linee guida in tema di ammissione di **warrant**; a tal fine i riferimenti alle azioni di compendio devono essere riferiti alle azioni derivanti dalla conversione.

Si precisa che per la predisposizione del documento di ammissione di warrant e obbligazioni convertibili si applicano in quanto compatibili:

- per quanto riguarda i warrant: la sezione 4 dell'Allegato 11 del Regolamento Delegato UE 2019/980;
- per quanto riguarda le obbligazioni convertibili: la sezione **3** ~~4~~ dell'Allegato 14 del Regolamento Delegato UE 2019/980;
- per entrambi gli strumenti finanziari: l'Allegato 18 del Regolamento Delegato UE 2019/980.

Articolo 35: Incarico a uno specialista e obblighi di ricerca

L'**emittente** deve conferire l'incarico di **specialista** ad un **operatore** che non appartenga al gruppo cui l'**emittente** fa parte o che fa capo all'**emittente.**

Una lista degli **operatori** aggiornata è resa disponibile sul sito web di **Borsa Italiana**: www.borsaitaliana.it.

L'obbligo di incaricare un **operatore specialista** non si applica alle società ammesse nel **Segmento Professionale**.

L'obbligo di ricerca si applica limitatamente agli emittenti ammessi alle negoziazioni successivamente al 3 gennaio 2018. Tale obbligo non si applica alle società costituite con lo scopo di acquisizione di un business specifico ("**SPAC**") in quanto la ricerca sarà richiesta all'emittente Euronext Growth Milan risultante dalla business combination.

Articolo 37: Generale

Dettagliate informazioni sui corrispettivi posti a carico degli **emittenti Euronext Growth Milan** e dei **Euronext Growth Advisors** sono pubblicate separatamente e sono disponibili sul sito web di **Borsa Italiana**.

Mantenimento dell'ordinato funzionamento del mercato

Articolo 40: Sospensione

Qualora, nel periodo in cui uno strumento finanziario è sospeso dalle negoziazioni, si siano verificate modifiche sostanziali nella situazione economico, patrimoniale o finanziaria dell'emittente, **Borsa Italiana** può subordinare la riammissione alle negoziazioni, nel solo interesse della tutela degli investitori, alle condizioni particolari che ritenga opportune e che siano esplicitamente comunicate all'emittente.

Articolo 41: Revoca

L'**emittente Euronext Growth Milan** deve specificare le ragioni per la richiesta di **revoca** nel relativo **comunicato**.

Borsa Italiana dovrà essere informata della richiesta di revoca per e-mail dal **Euronext Growth Advisor** al seguente indirizzo: egm.doc@borsaitaliana.it.

Il periodo di preavviso di almeno 20 **giorni di mercato aperto** è un periodo minimo. Laddove venga inviata una comunicazione agli azionisti con la quale si convoca un'assemblea a tal fine, un **emittente Euronext Growth Milan** deve **comunicare** senza indugio che tale assemblea è stata convocata. La **comunicazione** deve evidenziare la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la **revoca**, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan** una volta che questi siano stati **revocati** e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca.

Fatte salve le deroghe di seguito previste, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea dell'**Emittente Euronext Growth Milan** con la maggioranza del 90% rispetto a ciascuna categoria di azioni ammesse. La soglia del 90% identificata in questo articolo si riferisce alla percentuale del capitale sociale presente in assemblea (e non al 90% della categoria degli strumenti finanziari **ammessi**), senza possibilità di computare maggiorazioni del voto eventualmente previste dallo statuto dell'**emittente Euronext Growth Milan**. I voti possono essere espressi in assemblea sia dagli azionisti che votano di persona ovvero tramite delega.

Il quorum deliberativo del 90% sopra indicato si applicherà a qualunque delibera dell'**Emittente Euronext Growth Milan** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della disposizione statutaria che ciò dispone.

Borsa Italiana potrà concordare che l'assenso degli azionisti non è necessario nel caso in cui è o sarà presente una piattaforma di negoziazione comparabile, quale quella di un mercato regolamentato europeo o un sistema multilaterale di negoziazione registrato come **Mercato di crescita delle PMI** che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori, per consentire agli azionisti di negoziare gli strumenti finanziari Euronext Growth Milan in futuro. **Borsa Italiana** determinerà l'equivalenza sulla base della verifica dell'applicabilità, nel mercato e per i titoli in oggetto, di una disciplina per l'offerta pubblica obbligatoria in caso di *change of control*.

Ove, a seguito di una offerta pubblica di acquisto divenuta efficace ed espressamente finalizzata al *delisting* dell'emittente Euronext Growth Milan, ivi compresa l'eventuale riapertura dei termini (per legge o volontaria), un offerente venga a detenere una partecipazione superiore al 90% di una categoria di **strumenti finanziari Euronext Growth Milan**, la revoca dalla quotazione di tale categoria di strumenti finanziari Euronext Growth Milan potrà operare senza necessità di preventivo assenso degli azionisti dell'**emittente Euronext Growth Milan** e avrà effetto dalla data che l'offerente concorderà con **Borsa Italiana**. Salvo diverse esigenze, tale data coinciderà:

- con il giorno di borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta; ovvero
- se è prevista la riapertura dei termini dell'offerta, con il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento della riapertura; ovvero
- nel caso in cui l'emittente Euronext Growth Milan abbia reso applicabile, per richiamo volontario nel proprio statuto sociale, l'articolo 108 del TUF, con il giorno successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta lanciata in forza di tale richiamo; ovvero
- nel caso in cui l'emittente Euronext Growth Milan abbia reso applicabile, per richiamo volontario nel proprio statuto sociale, l'articolo 111 del TUF, gli strumenti finanziari Euronext Growth Milan oggetto degli acquisti effettuati in forza di tale richiamo saranno sospesi e/o revocati dalla quotazione tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del diritto di acquisto statutario.

La revoca non sarà efficace fin tanto che non saranno trascorsi almeno 5 **giorni di mercato aperto** dal momento in cui è stata ottenuta l'approvazione degli azionisti e sia stato inviato l'**Avviso**.

Le obbligazioni convertibili e i **warrant** possono essere revocati dalle negoziazioni in caso di revoca delle azioni di compendio**.**

La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da **Borsa Italiana**, di norma, il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell'obbligazione medesima. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell'obbligazione medesima, **Borsa Italiana**, il primo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione, può provvedere a cancellare la stessa dal **mercato Euronext Growth Milan** e contestualmente provvede ad ammetterla a quotazione nel **mercato ExtraMOT**. In via propedeutica, **Borsa Italiana** dispone la sospensione dalla quotazione dell'obbligazione convertibile il giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione e l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione.

La cancellazione dalla quotazione dei warrant è disposta da **Borsa Italiana** il secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno utile ai fini della presentazione dei warrant per l'esercizio degli stessi. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Provvedimenti e appelli

Articoli 44 e 45: Procedimenti disciplinare ed appelli

Il "**Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni"** è disponibile nel sito di **Borsa Italiana** www.borsaitaliana.it.

Scheda Uno

(e) "principale Paese in cui è operativa" fa riferimento all'area geografica dalla quale **l'emittente Euronext Growth Milan** ottiene (o intende ottenere) la più ampia porzione dei suoi ricavi o dove la più ampia porzione dei beni aziendali è o sarà collocata, come più appropriato in base al business dell'emittente.

(k) Laddove permanga qualsiasi incertezza per quanto riguarda il calendario sugli adempimenti contabili richiesto, l'**Euronext Growth Advisor** deve consultare **Borsa Italiana** in anticipo come previsto nelle linee guida agli articoli 18 e 19.

(l) Laddove la data prevista di **ammissione** sia incerta, l'emittente dovrà in ogni caso **comunicare** una più ampia cornice temporale (ad esempio 'inizio di Agosto').

Scheda Due

(a) Se al momento dell'**ammissione**, è richiesto (o è predisposto su base volontaria) un **Prospetto** secondo la **normativa Prospetto**, il **Prospetto** viene utilizzato come **documento di ammissione** posto che questo presenti le informazioni previste alla Scheda Due, paragrafo (c) a **(i)** ~~(h)~~. **Borsa Italiana** non può esentare un emittente dalla **normativa Prospetto**, e quindi la Scheda Due, paragrafo (b) non si applica ai **prospetti.**

Le informazioni finanziarie fornite in base alle disposizioni del Regolamento devono essere relative all' emittente ed alle sue controllate e devono essere redatte in forma consolidata, laddove **applicabile** ~~possibile~~.

~~(b)(i) Le informazioni elencate in questo paragrafo devono essere incluse nel **documento di ammissione** soltanto laddove ciò sia richiesto dal Regolamento (in particolare Scheda Due, paragrafo (h)).~~

(d)(iii) Quando l'**Euronext Growth Advisor** dà la conferma in base a questo articolo, **Borsa Italiana** si aspetta che tale conferma trovi riscontro su basi appropriate quali un report di una di un revisore legale o della società di revisione legale o altro soggetto qualificato.

~~(h) Quando si valutano le informazioni che devono essere incluse in applicazione di questo paragrafo si dovrà valutare la rilevanza delle informazioni specificate nella Scheda Due, paragrafo (b).~~

EURONEXT